



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Approvazione capitolato di gara per copertura assicurativa.

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno 21 (ventuno ===) del mese di Novembre, alle ore 9,00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda; si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Pasquale BARNABÀ

4. Bruno COSTONE

5.

6. Daniele POTI'

7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto
a voto)

9. Luigi POSTIGLIONE (a.g.)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Francesco Lucibello

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione la dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

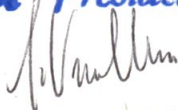
- vista la deliberazione n° 256 del 27/10/1994, con la quale veniva deciso di procedere ad una gara da esperirsi mediante licitazione privata per la stipula dei contratti assicurativi a copertura di tutti i rischi aziendali;
- atteso che conseguentemente il Brokers assicurativo Iacobino, con il quale l'AMAT ha in corso un contratto di consulenza, su incarico di questa Azienda ha predisposto il capitolato di gara allegato alla presente per farne parte integrante;
- ritenuto di poterlo approvare perchè redatto secondo le indicazioni ricevute e quindi di poter procedere alla licitazione privata invitando a produrre offerta le maggiori Compagnie Assicuratrici operanti sul mercato italiano, così come elencate in allegato;
- vista la relazione del consulente che evidenzia la imprevedibilità delle offerte economica, anche a seguito della liberalizzazione del ramo RCA che è la voce preponderante dell'intero pacchetto assicurativo;
- atteso che all'onere derivante dalla presente deliberazione dovrà farsi fronte con lo stanziamento del bilancio preventivo 1995, eventualmente adeguato in funzione delle risultanze di gara;
- atteso che per la pubblicazione dell'avviso di gara la relativa spesa può invece gravare sul bilancio preventivo 1994 che ne presenta la disponibilità;
- atteso che dopo il 31/12 l'Azienda non avrebbe più la copertura RCA e quindi non potrebbe garantire il servizio di trasporto;
- attesa quindi la necessità di procedere con urgenza all'esperimento di gara, per l'avvicinarsi del termine del 31/12, con in più la preoccupazione che la gara possa eventualmente andare deserta e quindi richiedere un ulteriore esperimento a trattativa privata;
- visto il bilancio preventivo 1994;
- visto il bilancio preventivo 1995;
- visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986;
- visto l'art. 6 del T.U. del 1925;
- con il voto consultivo favorevole del direttore di esercizio;

Unanimente

DELIBERA

- di approvare l'allegato capitolato di gara per l'affidamento del pacchetto assicurativo AMAT;
- di far gravare la spesa derivante dalla presente deliberazione, per quanto riguarda i premi assicurativi, sul bilancio preventivo 1995 che sarà eventualmente adeguato in relazione agli esiti di gara;
- di far gravare invece sul bilancio preventivo 1994 gli oneri per la pubblicazione dell'avviso di gara;
- di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 72, 3° comma del D.P.R. 902/86;

Il Presidente



Il Segretario



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **21 NOV. 1994**

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



28/novembre/1994
Taranto, R.....

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo 2282/94 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA

T A R A N T O

RACCOMANDATA A MANO

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberazioni.

Compiegate alla presente trasmettiamo copia dei dispositivi delle deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nelle sedute del 17 - 21 e 24/novembre/1994, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici.

Distinti saluti.

- Del. nn. 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 285 - 286 - 287 - 288 -
289 - 291 - 292 - 293 - 295 - 296 - 297 - 299.-

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Francesco ZUCIBELLO)

Collec
99. 11-1994



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Prot. n° : 2203/94 - 2225/94

Taranto, li 25/11/94

Oggetto: Invito a licitazione privata del 20/12/1994

RACCOMANDATA R.R.

ASS. ci VARIR

Si invita codesta spett/le ditta alla licitazione privata indetta nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. n° 902 del 04.10.1986 da aggiudicare con il metodo della migliore offerta complessiva, per la stipula con validità annuale, dal 01/01/1995 al 31/12/1995, delle:

POLIZZE ASSICURATIVE RISCHI AMAT

La licitazione è indetta dall'AMAT - Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto con il metodo delle offerte segrete, per le ore 12,00 del giorno 20/12/1994

Per essere ammessi a partecipare alla gara codesta Compagnia dovrà rispettare le norme contenute nel capitolato che si acclude in copia, e restituire le allegate schede d'offerta con le modalità indicate nelle stesse schede, debitamente compilate e firmate.

Per i rischi da quotare viene inoltre allegato alla presente un questionario tecnico generale compilato dall'AMAT con l'assistenza del proprio consulente Iacobino Insurance Brokers s.r.l. iscritto all'Albo Nazionale Brokers di cui alla legge 792 del 28/11/1984.

Tutti i chiarimenti tecnici potranno essere richiesti direttamente all'AMAT che, anche per questa fase, si avvarrà della consulenza della predetta società.

Le Compagnie che partecipano alla gara dovranno assumersi integralmente il rischio e nel caso intendano coassicurarsi con altre Compagnie dovranno indicare nell'offerta la ragione sociale delle stesse con indicazione della quota di partecipazione.

Le Compagnie invitate dovranno comunicare l'eventuale massima ritenzione, fermo restando che la Compagnia Delegataria si assumerà la responsabilità solidale, anche per le eventuali quote dei coassicuratori, in deroga all'art. 1911 del Codice Civile.

Le Compagnie invitate dovranno far pervenire all'AMAT Via Cesare Battisti 657 - Taranto - il plico sigillato contenente l'offerta, mediante il servizio postale oppure mediante recapito a mano presso l'ufficio di segreteria, entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 20/12/1994 (per il recapito a mano la consegna potrà avvenire durante le ore d'ufficio).

Il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo carico del mittente ove per qualsiasi motivo non dovesse giungere a destinazione nel termine di cui sopra.

Le offerte, come sopra redatte e firmate per esteso dal titolare della ditta o dal legale rappresentante, dovranno essere contenute in una apposita busta chiusa e siglata su tutti i lembi apribili ed infine sigillata con nastro adesivo trasparente da applicare su tutti i lembi apribili.

Sul plico di cui sopra, oltre all'indirizzo dell'AMAT ed oltre al mittente deve essere indicato l'oggetto della licitazione privata, la data e l'ora in cui si farà luogo alla stessa.

Si farà luogo alla esclusione dalla gara:

- 1) se l'offerta risulta pervenuta oltre i termini imposti dalla lettera d'invito;
- 2) se la busta non contiene l'indicazione dell'oggetto della gara;
- 3) se le buste non risultano sigillate con le modalità richieste;
- 4) se l'offerta non è comprensiva di tutti i rischi elencati;
- 5) se l'offerta prevede modifiche al progetto assicurativo di cui al capitolato.

AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La gara sarà ritenuta valida solo se siano pervenute almeno due offerte e sarà aggiudicata a quella Compagnia che avrà presentato complessivamente l'offerta più vantaggiosa per l'azienda, intesa come somma dei premi annuali.

L'AMAT potrà anche non procedere ad alcuna aggiudicazione ove ritenga non vantaggiosa l'offerta.

In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

L'aggiudicazione provvisoria, mentre sarà immediatamente vincolante per la Compagnia, impegnerà l'AMAT solo dopo l'approvazione da parte degli organi competenti.

La Compagnia aggiudicataria, unitamente alle eventuali compagnie coassicuratrici, dovranno corrispondere alla società IACOBINO Insurance Brokers s.r.l. le commissioni di mercato affidandole la successiva gestione delle polizze.

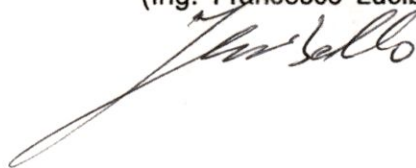
La Compagnia aggiudicataria ha l'obbligo di stipulare le polizze e qualora non dovesse ottemperare a tale obbligo l'AMAT avrà facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e potrà chiedere il risarcimento dei danni in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dall'AMAT, attraverso la Iacobino Insurance Brokers, riservandosi di concordare la maggiorazione per l'eventuale frazionamento.

Tutte le spese di contratto, nonché quelle da esso dipendenti e conseguenti, sono a totale carico della Compagnia aggiudicataria.

Distinti saluti

Il Direttore
(Ing. Francesco Lucibello)





PROGETTO ASSICURATIVO GLOBALE

A.M.A.T.

- A) RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE;
- B) RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE;
- C) RESPONSABILITA' CIVILE INQUINAMENTO;
- D) CUMULATIVA INFORTUNI;
- E) INCENDIO;
- F) AUTO RISCHI DIVERSI VEICOLI AZIENDALI ESCLUSI AUTOBUS;
(INCENDIO - FURTI - KASKO - EVENTI NATURALI E
SOCIO-POLITICI)
- G) RISCHIO MISSIONI ED ADEMPIMENTI DI SERVIZIO;
- H) FURTI - PORTAVALORI.



PROGETTO ASSICURATIVO/A.M.A.T.

IMPORTANTE

COMUNICAZIONE PER LE COMPAGNIE ASSICURATRICI:

Le Compagnie invitate a formulare la quotazione di cui alle schede allegate a ciascun fac-simile di polizza devono tener presente quanto segue:

Non è possibile apportare alcuna modifica al progetto assicurativo che dovrà essere integralmente accettato senza alcuna riserva compilando le schede offerta-quotazioni restituendole, entro i termini stabiliti, timbrate e sottoscritte dal legale rappresentante o da persone autorizzate.

Sarà esclusa ogni offerta che modifichi i patti e le condizioni indicati nei fac-simili di polizza.

Per i rischi da quotare viene allegato alla presente questionario tecnico generale compilato dall' A.M.A.T., con l'assistenza del proprio consulente Iacobino Insurance Brokers Srl iscritta all'Albo Nazionale Brokers di cui alla legge 792 del 28/11/84.

Tutti i chiarimenti tecnici potranno essere richiesti direttamente all'AMAT che anche in questa fase si avvarrà sempre della consulenza della predetta Società.

La Compagnia aggiudicataria unitamente alle eventuali Compagnie coassicuratrici dovranno quindi corrispondere alla Società Iacobino Insurance Brokers Srl le commissioni di mercato, affidandole la successiva gestione.

Si riterranno pertanto valide le offerte pervenute dalle Direzioni Generali delle imprese di assicurazione o da sedi decentrate da queste delegate.

I rischi verranno aggiudicati alla Compagnia che offrirà per tutto il pacchetto assicurativo il premio più basso.

Saranno escluse le Compagnie che nell'offerta non avranno quotato anche un solo rischio richiesto.

La Compagnia dovrà assumersi integralmente il rischio.

Nel caso intenda coassicurarsi con altre Compagnie l'offerta dovrà contenere la ragione sociale delle stesse con la indicazione della quota di partecipazione.



Le Compagnie invitate dovranno comunicare l'eventuale massima ritenzione fermo restando che la Compagnia Delegataria si assumerà la responsabilità solidale anche per le eventuali quote dei coassicuratori in deroga all'art. 1911 del Codice Civile.

L'A.M.A.T. si riserva inoltre ogni facoltà ivi compresa la non aggiudicazione.



IACOBINO
INSURANCE BROKERS s.r.l.

Taranto, li 06/09/1994

Cap. Soc. L. 220.000.000 int. vers.
Registro Soc. N. 4136 - C.C.I.A.A. N. 61669
Cod. fisc. 00174450734
Membro AIBA (Ass. Ital. Brokers di Assic. e Riassic.)
Iscritta Albo Nazionale Broker Assicurazioni
Legge 792 del 28-11-1984 (matr. 36/s)

74100 Taranto - Via Cavour, 30 - Tel. 099/433551-2
- Fax 099/433553 - Telex 880856 IABROK
70121 BARI - Via G. Bozzi, 47/a - Tel./Fax 080/5214612
00197 Roma - Via Dei Monti Parioli, 36 - Tel./Fax 06/3219637

QUESTIONARIO GENERALE A.M.A.T.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI PUBBLICI TARANTO

ELABORATO DALLA IACOBINO INSURANCE BROKERS
CONSULENTE ASSICURATIVA DELL' A.M.A.T.



- 1 -

SCHEDA TECNICA: A.M.A.T.

- A) RAGIONE SOCIALE: A.M.A.T. (Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto)
- B) NATURA E CARATTERISTICHE DELL' ATTIVITA' SVOLTA DALL' A.M.A.T.: SERVIZIO URBANO
- C) ANNO IN CUI HA AVUTO INIZIO DETTA ATTIVITA': 1971
- D) UBICAZIONE DELLE ATTIVITA':
- 1) Via Cesare Battisti n.657 (Deposito, Officina, Uffici amministrativi)
 - 2) Via D'Aquino, 17-19-21 (Uffici Movimento)
 - 3) Via Margherita (Ufficio Abbonamenti)
 - 4) Corso Umberto (Locali Amministrativi)
 - 5) Piazzale Libertà (vendita biglietti)
 - 6) GABBIOTTI PREFABBRICATI CAPILINEA :
 - 1) - Piazza Gesù Divin Lavoratore
 - 2) - Via Costantinopoli
 - 3) - Via Castrogiovanni
 - 4) - Via Lago di Garda
 - 5) - Via Cesare battisti (località Cimino)



- 2 -

E) ELENCO DEL CONTENUTO E DEI FABBRICATI, NONCHE' DI ALTRE EVENTUALI PERTINENZE DELL' A.M.A.T. DI PROPRIETA', IN LOCAZIONE O IN COMODATO, LORO DESTINAZIONE, MQ., VALORE, VINCOLI ARTISTICI E/O ARCHEOLOGICI, ETC. :

VALORE FABBRICATI	:	£.	7.590.000.000
" CONTENUTO	:	"	9.200.000.000
" AUTOMEZZI	:	"	24.000.000.000

NON VINCOLI ARTISTICI E/O ARCHEOLOGICI

F) VICINANZE DEL RISCHIO:

- Distanza dal mare: Km. 1 + 1,5
- Distanza dal più vicino corso d' acqua di qualsivoglia portata? =====
- La rete fognaria pubblica é sempre capace di smaltire le acque piovane? SI
- Esistono nelle vicinanze attività note di natura "pericolosa", quali depositi di infiammabili, etc.?

NO



- 3 -

G) ADEGUAMENTO DEI RISCHI ALLE NORME VIGENTI:

- I rischi rispettano la normativa vigente in materia di prevenzione incendio? **SI**
- Per gli impianti elettrici sono state seguite le norme CEI di cui alla legge 01/03/68 n. 186? **SI**
- Per i gas infiammabili sono state rispettate le norme UNI - CIG? **SI**
- Esistono impianti e mezzi antincendio, nonché un' adeguata segnaletica ? **SI**
- Indicare (ove esistano) le ubicazioni dei seguenti enti:

Centrale termica: **DEPOSITO VIA CESARE BATTISTI 657**

Locali compressori: " " " " "

Gruppo elettrogeno: " " " " "

Falegnameria: " " " " "

Cabina elettrica: " " " " "

Archivio: **NO**

Cucina: **NO**

Lavanderia: **NO**

Cassette di pronto soccorso: **SI**



- 4 -

Depositi di biancheria: **NO**

Depositi di materiale combustibile e/o infiammabile a servizio dell' A.M.A.T. : **Via Cesare Battisti, 657**

Due colonnine per erogazione gasolio e tre serbatoi di accumulo (ogni serbatoio ha una capienza di lt.10.000).

- Nei locali ai piani fuori terra, quali biblioteca, spogliatoio, ripostiglio, studio, archivio, etc., il valore del carico d' incendio supera i 20 Kg/mq? **NO**
- Il controllo del funzionamento degli impianti tecnologici, dell' impiantistica di sicurezza e degli impianti di allarme é centralizzato? **NO**
- Esiste una sala controllo computerizzata con terminali a stampa per la registrazione nel tempo delle varie funzioni degli impianti? **NO**
- Il locale contenente il sistema é ubicato al piano terreno con accesso dall' esterno e costantemente presidiato? **NO**
- Esistono compartimentazioni orizzontali e verticali con serramenti REI e porte REI 120? **SI**
- Criteri usati per lo stoccaggio di gasolio, benzina ed olio lubrificante:
tre serbatoi di accumulo gasolio (ogni serbatoio lt.10.000)
Olio lubrificante in bidoni da due quintali.
Olio esausto (viene smaltito periodicamente).
- Criteri usati per lo stoccaggio dei pneumatici usati e loro ciclico smaltimento:
Periodicamente vengono smaltiti dall'A.M.I.U. (Azienda Municipalizzata Igiene Urbana)



- 5 -

- Quantità di scorte medie dei prodotti sopradescritti:

Olio lubrificante Kg. 4.000

Gasolio lt. 20.000

Pneumatici 10 + 15 scorta

- Criteri usati per lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti (oli lubrificanti esausti, etc.):

Periodicamente vengono prelevati da ditta specializzata all'uopo autorizzata.

- Nel caso in cui non siano rispettate le normative vigenti Vogliate segnalare l' eventuale esistenza dei seguenti mezzi di prevenzione:

Riserva d' acqua: mc.

Idranti: n.

Estintori a CO2: n.

Estintori a polvere: n.

Estintori di altro tipo: n.

Quantità totale di materiale estinguente (acqua esclusa): Kg.

Impianto fisso di estinzione automatico:

Impianto fisso di rilevazione fumo:

Impianto fisso di rilevazione del calore:

H) ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE:

- Esiste squadra speciale antincendio? NO
- Età media del componente della squadra: NO



- 6 -

- Numero degli interventi effettuati negli ultimi tre anni:
- Grado di efficienza della squadra stimato in buono, sufficiente od insufficiente:
- Qualifica del responsabile dei servizi antincendio:
- A quanti corsi sperimentali o teorici ha partecipato la squadra, od alcuni suoi componenti, negli ultimi tre anni?
- Esiste servizio di sorveglianza? **VIGILANZA 24 ORE SU 24**
- Esistono collegamenti con una centrale gestione di allarmi? **NO**
- Il lavoro é continuativo ? **NO**
- Esiste la presenza di uno o più parafulmini? **SI**
- I gruppi elettrogeni, se attivati, sono sempre in grado di erogare energia elettrica per ogni utenza? **SI**
- Esiste una squadra di elettricisti di pronto intervento durante le ore di lavoro? **SI**
- Viene misurato il grado di acidità sulle parti metalliche dei macchinari e degli impianti? **NO**
- Esiste una squadra di tecnici di pronto intervento durante le ore di lavoro per gli altri impianti tecnologici? **SI**
- Esiste un piano di manutenzione programmato degli autobus e dei mezzi ausiliari? **SI**
- Esiste un piano di manutenzione programmato degli altri impianti tecnologici? **SI**
- Esistono contratti di manutenzione preventiva per i suddetti impianti ? **NO**
- I residui di lavorazione sono asportati continuamente dai reparti? **SI**



- 7 -

- Il reparto verniciatura rispetta le vigenti norme? **SI**
- Gli sporcamenti di materiali combustibili liquidi sono subito asportati o neutralizzati (macchie d' olio e gasolio sul piazzale, etc.)? **SI**
- Vengono tagliate le sterpaglie nell' area aziendale ed in quella circostante? **SI**
- Quanti parcheggi di automezzi esistono all' interno dell' area aziendale?

1 - Per gli autobus

2 - Per le autovetture dei dipendenti

- Le autorimesse all' aperto od al chiuso, rispondono alle normative di legge? **SI**
- Esistono stoccaggi di sabbia asciutta su contenitori in prossimità degli autobus in sosta? **NO**
- A che distanza ed in che località si trovano i VV.FF.?
TARANTO - Km.1 (uno)
- Qual è il tempo di intervento? **5 + 10 minuti**
- Il parcheggio degli automezzi presenti nell' area aziendale consente la mobilitazione dei mezzi stessi in caso di incendio? **SI**
- In quanto tempo i mezzi parcheggiati in maggior numero possibile possono lasciare, in forma autonoma, la suddetta area e porsi in area più sicura? **30 + 60 minuti**
- Quanti autisti sono reperibili nel caso sia necessaria la mobilitazione di tutti i mezzi? **TUTTI**



- 8 -

I) CENTRO ELABORAZIONE DATI:

- Descrizione del centro con numero di terminali e procedura in atto:

Sistema UNISYS S/80 con sette terminali - Procedure: Stipendi, contabilità e turnazione personale di movimento,

- Esiste contratto di manutenzione preventiva? **SI**
- Esiste impianto di condizionamento dell' aria? **SI**
- Il personale del CED fuma? **NO**
- Esistono filtri nell' impianto di aria condizionata? **SI**
questi sono sostituiti ogni 15 giorni? **NO**
- I dipendenti del centro depositano pacchi di carta sopra le prese d' aria degli elaboratori e dei terminali? **NO**
- Esiste impianto specifico di rivelazione fumo e calore? **NO**
- Le norme antincendio sono rispettate nei locali adibiti a CED? **SI**
- Gli impianti elettrici del CED sono conformi alle norme? **SI**
- Quanti sinistri si sono verificati nel CED negli ultimi tre anni? **NESSUNO**
- Modalità degli eventi ed ammontare dei relativi danni ai beni aziendali: **==**
- Per quanto tempo il CED é rimasto inattivo a seguito di un evento? **==**



- 9 -

- Esiste armadio antincendio per il contenimento delle copie dei dischi o dei nastri? **NO**
- Quanto é la superficie occupata dal CED? **mq. 42**
- Quanti sono gli addetti al CED? **DUE**
- Esiste un particolare fenomeno "assenteistico" nei dipendenti del CED? **NO**
- Quale grado ha il responsabile del CED? **CAPO RIPARTIZIONE**
- L' azienda é soddisfatta o non del servizio datole dal CED? **SI**

L) POTENZIALITA' DELL' AZIENDA:

- Bacino di utenza: **TARANTO**
- Numero di abitanti: **220.0000**
- Superficie in mq.: **310.000 Km²**
- Quantità media di passeggeri trasportati al giorno: **54.000**
- Numero complessivo dei dipendenti INAIL: **619**
- Numero complessivo dei dipendenti non INAIL: **===**
- Suddividere i soggetti di cui sopra in:

	<u>INAIL</u>	<u>NON INAIL</u>
a) Personale in movimento:	374	===
a1) Autisti:	N. 374	N. ===
a2) Controllori e Capilinea	N. 35	N. ===



- 10 -

	<u>INAIL</u>	<u>NON INAIL</u>
a3) Altri (Esattori, Bigliettai, Verificatori, Conducenti di rimessa)	N. 65	N. ==
b) Operai:	N. 109	N. ==
c) Amministrativi:	N. 36	N. ==
d) Dirigenti:	N. 3	N. ==
e) Eventuali altre persone (Quali?)	N. ==	N.

- Numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione:

sette effettivi e due supplenti

- Ammontare complessivo delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti assicurati all' INAIL (impiegati, operai, autisti, etc.) comprensive di ogni voce soggetta a contributo per detto Istituto, nel periodo dal 01/01/93 al 31/12/93: **£.24.592.227.000**

L.

- Ammontare complessivo delle retribuzioni lorde corrisposte a tutto il personale dipendente (impiegati, operai, autisti, etc.) non soggetto all' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (INAIL) nel periodo dal 01/01/93 al 31/12/93:

L.

- Retribuzioni lorde corrisposte ai dirigenti nel periodo dal 01/01/93 al 31/12/93:

£. 235.863.000

L.



- 12 -

- Esistono mezzi di custodia usati dall' A.M.A.T. (armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette, camere di sicurezza o corazzate, etc.) ? Se sì indicare: modello, marca, anno di costruzione e peso:
 - n.1 cassaforte in dotazione all'Ufficio Economato
 - n.2 casseforti a muro ubicati uno all'Ufficio Prodotti del Traffico (via Margherita) ed uno presso l'Ufficio Gestioni Speciali (via D'Aquino).
 - n.4 armadi di sicurezza, di cui tre in dotazione all'Ufficio economato (via C.Battisti) ed uno all'Ufficio prodotti del Traffico (via Margherita)

- L' A.M.A.T. effettua servizio portavalori? Se sì: indicare le persone designate (e loro sostituti)

GLI ADDETTI ALL'UFFICIO PRODOTTI DEL TRAFFICO GIORNALMENTE EFFETTUANO VERSAMENTI A CASSA CONTINUA.

- Ammontare delle somme massime trasportate da portavalori indicando eventuali particolari periodi o giorni determinati:

L.	periodo	Ogni versamento non supera in media i 5Milioni
L.	periodo	ad eccezione dei primi e degli ultimi due
L.	periodo	giorni del mese nei quali i versamenti <u>su</u> perano detto importo

- Come vanno pagati gli stipendi?

Accredito su c/c

Con distribuzione assegni circolari non trasferibili intestati al personale

Con riscossione allo sportello del Tesoriere Monte dei Paschi di Siena - filiale di Taranto

- Esiste guardia armata? **SI**

No Si n. Se sì, esistono stazioni di punzonatura? **SI**

No Si



- 11 -

- Retribuzione lorda corrisposta al funzionario più alto in grado nel periodo dal 01/01/93 al 31/12/93:

L. 63.005.000

- Fatturato annuo nel periodo dal 01/12/93 al 31/12/93 così suddiviso: 7.610.128.000

a) Incassi dalla vendita di:

a1) Abbonamenti : L. 2.872.916.00

a2) Biglietti : L. 4.303.614.00

a3) Servizi speciali resi al Comune: L. 19.460.00

b) Introiti pubblicitari : L. 134.513.00

c) Altro (multe agli utenti, etc.) : L. 279.625.00

- Esistono mense aziendali? NO

NO SI Se sì, indicare il n. dei pasti:

- Da chi sono gestite ?

- L' A.M.A.T. provvede all' organizzazione di corsi di istruzione professionale?

NO Sx Se sì nel proprio ambito, altrove:

Corsi di formazione - altrove:



- 13 -

- Descrizione di particolari mezzi di chiusura di determinati locali di proprietà e/o in uso dell'A.M.A.T. ed eventuali sistemi di sicurezza e di allarme:

M) AI SENSI DELL' ART. 9 DEL D.P.R. 43 DEL 13/01/90 (VEDI ALLEGATO N.1) COMUNICARE:

- L' A.M.A.T. è un ente pubblico non economico?

NO SI

- Numero dei Km. percorsi nel periodo dall' 1/1/93 al 31/12/93 dai dipendenti che usano il proprio veicolo per missioni o adempimenti di servizio per conto dell' A.M.A.T. : **Km. 2.200**
- Numero dei Km. percorsi nel periodo dall' 1/01/93 al 31/12/93 da altri soggetti non dipendenti (Presidente, Componenti il Consiglio di Amministrazione, etc.) che usano il proprio veicolo: **Km. 1.800**
- Numero dei Km. percorsi nel periodo dall' 1/01/93 al 31/12/93 dagli autoveicoli (esclusi gli autobus) dell'A.M.A.T. : **Km. + 30.000**



N) DESCRIZIONE DEI SERVIZI:

- Viene svolto il trasporto di linea urbana?
- Viene svolto il trasporto di linea extraurbana o
infraurbana? **SI PARZIALMENTE**

SI ~~NO~~ Se si, esistono percorsi di lunghezza superiore
a 30 Km. dal capolinea urbano.? **NO**

- Vengono svolti i servizi di gran turismo? **NO**
- Viene svolto il trasporto di merci o di collettame in
genere? **NO**

O) AUTOPARCO

- AUTOMEZZI COMPLESSIVI IN FORZA ALL'AZIENDA N. 165

Di cui:

CIRCOLANTI GIORNALMENTE (PICCO MASSIMO) N. 125

FERMI PER MANUTENZIONE IN ATTESA DEI
RICAMBI

N. (-
(40

ALTRI FERMI PER MANUTENZIONE

N. (

IN ATTESA DI RADIAZIONE O DEMOLIZIONE

N. 20

ALTRI (SENZA TARGA, ETC.)

N. ==

TOTALE N. 185

- Età media degli automezzi: anni 8,3



- 15 -

P) SINISTRI PRECEDENTI

- Segnalare il numero di incendi verificatisi negli ultimi cinque anni: **NON SI SONO VERIFICATI INCENDI**
- la causa di ciascun incendio:
- l' ammontare dei danni causati da ciascun incendio ai beni dell' Azienda ed eventualmente ai beni dei terzi:
- per quanto tempo i servizi aziendali sono stati disattivati a seguito di ciascun evento:
- Segnalare il numero degli spandimenti di acqua a seguito di rottura di tubazioni o intasamento di fogna degli ultimi cinque anni: **NON SI SONO VERIFICATI TALI EVENTI**
- la causa di ciascun evento:



- 16 -

- l' ammontare dei danni subiti, in ciascuna occasione, dai beni dell' Azienda:

- Allegare eventuali schede d' intervento della squadra speciale antincendio dell' Azienda.

- Segnalare eventuali richieste di risarcimento pervenute per danni involontariamente cagionati a terzi (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento dell' attività:

MORTE ACCIDENTALE DI UN PASSEGGERO CHE, SCESO DAL MEZZO, HA PERSO L'EQUILIBRIO ED E' STATO TRAVOLTO DAL MEZZO STESSO.

INVESTIMENTO DI UN PEDONE SUCCESSIVAMENTE DECEDUTO.

- Allegare fotocopie delle suddette richieste di risarcimento. **SONO IN CORSO LE CAUSE.**

- Sono in corso o vi sono stati procedimenti civili nei confronti dell' A.M.A.T. ?



- 17 -

- L' Amministrazione dell' A.M.A.T. é a conoscenza di procedimenti penali instaurati nei confronti di propri collaboratori per morte o lesioni subite dagli utenti dell' Azienda ? **SI**

- Segnalare eventuali sinistri furti e rapina:

FURTO GASOLIO

- Segnalare eventuali altri sinistri:

- Esiste premio per gli autisti per mancato sinistro ? **SI**

- Ai sensi della L. R. N. 2 del 05/01/85, viene addebitato all' autista il danno arrecato per sua colpa all' automezzo aziendale a seguito di incidente stradale ? **SI**



- 18 -

- Indicare l'importo complessivo recuperato dall'AMAT a titolo di risarcimento danni relativo ai sinistri attivi negli ultimi tre anni:

1991 = L. 9.637.000

1992 = L. 6.000.000

1993 = L. 50.330.000

- Sono in corso di validità polizze poliennali stipulate precedentemente all' incarico di consulenza assicurativa da Voi affidatoci? **NO**

QUESTIONARIO PER L' ESTENSIONE DELL' ASSICURAZIONE

ALLE MALATTIE PROFESSIONALI

- 1) Indicare dettagliatamente circostanze che negli ultimi 5 anni abbiano dato luogo a denunce per violazioni di leggi regolamenti o norme concernenti la tutela della salute dei prestatori di lavoro: **NO**



- 19 -

2) Indicare dettagliatamente circostanze e conseguenze che negli ultimi 5 anni abbiano originato richieste di risarcimento per malattie professionali contratte nell' ambito aziendale:

a) da parte di dipendenti soggetti all' INAIL:

SONO STATE INOLTRATE RICHIESTE DI RISARCIMENTO PER MALATTIE PROFESSIONALI DA N.3 (TRE) DIPENDENTI PER IPOACUSIA

b) da parte dell' INAIL per rivalsa:

3) Vi sono nelle strutture aziendali impianti o macchine che non sono ancora in regola con quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in vigore ? **NO**

4) la Ditta ha già ricevuto da parte delle autorità o organi competenti:

a) richieste di modifiche degli impianti di depurazione nell' interno degli stabili aziendali?

NO **SI** In caso affermativo indicare quali:



- 20 -

b) richieste di cessazioni o modifica di reparti?

☒ NO ☐ SI In caso affermativo, indicare quali:

c) contestazioni o contravvenzioni per inadeguatezza degli impianti di depurazione?

☒ NO ☐ SI In caso affermativo, indicare quanto e per quali motivazioni:

5) Quali sono le malattie professionali che possono verificarsi in rapporto alle attività svolte?

IPOACUSIA PER AMBIENTI RUMOROSI

INALAZIONI DA SOSTANZE NOCIVE

6) Per quali malattie professionali vengono pagati i contributi speciali all' INAIL?

7) Alla data di compilazione della presente "Proposta-Questionario" la Ditta è a conoscenza di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali causate dall' attività svolta nell' Azienda? **NO**

"A"

FAC - SIMILE

POLIZZA ASSICURATIVA

RC VEICOLI A MOTORE

A.M.A.T.



ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE
DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE.

PREMESSA

Il rischio da coprire è riferibile all' A.M.A.T. - Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici - Taranto, città con meno di 300.000 abitanti (parco di circa 165 autobus), secondo le condizioni ANIA e le condizioni aggiuntive e speciali di seguito riportate.

- I massimali minimi pubblicati sulla G.U. N.153 del 2/7/93, in vigore dal 1/5/1993 sono i seguenti:

<u>Tipo di veicolo</u>	<u>MASSIMALE</u>
Pro-Autobus	L. 5.000.000.000 unico;
Pro-Autovettura	L. 1.500.000.000 unico;
Pro-Autocarro e/o veicolo speciale	L. 1.500.000.000 unico.

Forma oggetto del presente contratto l' assicurazione contro i rischi della responsabilità civile verso i terzi derivanti dalla circolazione degli autoveicoli tutti di proprietà e/o in dotazione all' Assicurato/Contraente.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

VEICOLI A MOTORE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per «Legge»: la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni;
- per «Regolamento»: il Regolamento di esecuzione della predetta Legge;
- per «Impresa»: la Società
- per «Contraente»: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
- per «Assicurato»: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto;
- per «Tariffa»: la Tariffa dell'Impresa, approvata a' sensi dell'art. 11 della Legge, in vigore al momento della stipulazione del contratto.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle «Condizioni aggiuntive» e della relativa «Premessa», i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio (*) sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle «Condizioni aggiuntive».

(*) Ove questo periodo sia collocato nel frontespizio si ometteranno le parole «In questo caso i massimali indicati nel frontespizio» e si scriveranno quelle «I massimali sopra (od a fianco) indicati».

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa - L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Art. 3 - Estensione territoriale - L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della Comunità Economica Europea, nonché per il territorio della Finlandia, della Norvegia, della Svezia, dell'Austria, dell'Islanda, della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca.

Per la circolazione sul territorio di Svizzera, Ungheria, Principato di Monaco e Principato di Andorra l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'impresa assicuratrice il certificato internazionale di assicurazione (carta verde) e ne sia stato pagato il relativo premio: in difetto l'impresa provvederà ugualmente al risarcimento del danno a favore del terzo danneggiato, ma avrà, in ogni caso, diritto di rivalsa verso l'assicurato ed il contraente per le somme che abbia pagato a tale titolo, nonché per le spese inerenti alla liquidazione del danno stesso.

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati terzi rispetto alla C.E.E. ed indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde) l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'impresa detto certificato con incasso del relativo premio.

Per i veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento «EE» e «NATO» (AFI, FTASE e simili) l'assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e

degli Stati della C.E.E.; per la circolazione sul territorio degli Stati terzi rispetto alla C.E.E. indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde) l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'impresa detto certificato con l'incasso del relativo premio.

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Resta fermo quanto disposto al precedente art. 2.

Art. 4 - Pagamento del premio - La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'impresa che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

Art. 5 - Adeguamento del premio - Qualora l'impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di tariffa diverse da quelle precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente la percentuale di variazione del premio di tariffa (esclusa quella derivante dall'eventuale applicazione della clausola bonus-malus), almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il Contraente non comunichi, almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto, di non accettare le modificazioni tariffarie proposte, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di tariffa comunicate dall'impresa. In questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 6 - Periodi di osservazione della sinistrosità - Per l'applicazione delle regole evolutive (Condizioni speciali F e G) sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 7 - Sostituzione del certificato e del contrassegno - Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, l'impresa

provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento della eventuale differenza di premio.

Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento.

Art. 8 - Trasferimento della proprietà del veicolo - In caso di trasferimento della proprietà del veicolo che importi cessione del contratto di assicurazione il cedente e il cessionario sono tenuti a darne immediata comunicazione all'assicuratore, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione e, ove occorra, del nuovo contrassegno. Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.

Art. 8 bis - Variazione della residenza del proprietario assicurato - Considerato che il premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del proprietario assicurato, il proprietario e/o il Contraente sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Impresa del cambiamento di residenza del proprietario assicurato intervenuto in corso di contratto.

Art. 9 - Modalità per la denuncia dei sinistri - La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Art. 10 - Gestione delle vertenze - L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 11 - Rinnovo del contratto - Salvo quanto previsto dall'art. 5, in mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno sessanta giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e

per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

In mancanza di esplicita richiesta del Contraente inoltrata all'Impresa nella stessa forma e nello stesso termine di cui al primo comma, il contratto si intende rinnovato con la stessa formula tariffaria in corso.

Art. 12 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo - In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso.

L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

Art. 13 - Competenza territoriale - Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione dell'Impresa, ovvero di quello dove ha sede l'agenzia cui è assegnato o presso la quale è stato concluso il contratto, ovvero, nel caso di esercizio di azione diretta a' sensi dell'art. 18 della Legge, l'Autorità Giudiziaria adita dal danneggiato.

Art. 14 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

Art. 15 - Rinvio alle norme di legge - Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

.....

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle C.G.:

Art. 11 - Tacito rinnovo del contratto in mancanza di disdetta sessanta giorni prima della scadenza.

Art. 13 - Deroga alla competenza territoriale.



CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Art. 1-Qualifica di "terzo"

Sono considerati terzi:

- a) il Comune e la Provincia di Taranto, tutte le Aziende Municipalizzate e Provincializzate di Taranto, i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione o in uso al Contraente;
- b) i dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente;
- c) i dipendenti del Contraente in servizio ed i loro eventuali coniugi, parenti ed affini, compresi gli Amministratori, il Direttore legale rappresentante ed i Dirigenti;
- d) le ditte con le quali il Contraente stipula contratti di pubblicità integrale sulla carrozzeria degli autobus per i danni arrecati alla grafica pubblicitaria.

Art. 2-Trasportati nella cabina di guida od a fianco del conducente su autocarri o motocarri non destinati al trasporto di persone

L'impresa assicura la responsabilità del Contraente - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni da lesioni personali involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso ai terzi trasportati.

Nel caso di veicoli caricati con merci pericolose (art. 1 Legge 10 luglio 1970 n. 579) la garanzia è limitata al personale di scorta o addetto al carico ed allo scarico.

L'assicurazione copre anche la responsabilità del conducente per gli stessi danni, a condizione che la circolazione avvenga col consenso di chi ha diritto di disporre del veicolo.



Art. 3-Carico e scarico autoveicoli destinati al trasporto di cose

L' impresa assicura la responsabilità del contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa anche se eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

Art. 4-Danni a cose di terzi trasportati su autoveicoli ad uso pubblico e/o autobus

L' impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

L' assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

Art. 5-Estensione di garanzia

Le garanzie RCA si intendono estese:

- a) nel caso di impiego degli autoveicoli a scopo di prova, collaudo, dimostrazione;
- b) agli autoveicoli destinati ad esercitazione di guida per l'abilitazione del personale dipendente - in tal caso l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell' allievo conducente;



- c) agli autoveicoli che, fermi e senza conducente, si dovessero accidentalmente e per qualsiasi ragione, muovere procurando danni a terzi;
- d) agli autobus circolanti in sovraccarico, ovvero sia quando i trasportati siano superiori nel numero alla capienza risultante dalla carta di circolazione;
- e) agli autoveicoli trainanti e trainati a rimorchio per effetto di guasti che non consentano la circolazione;
- f) agli autoveicoli tutti nell'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e comunque nei locali tutti in uso e/o proprietà dell'Assicurato/Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli;
- g) agli autobus, in occasione dell'apertura e chiusura delle portiere e durante la salita e la discesa dei passeggeri, ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa, purché l'evento sia riconducibile a colpa del Contraente;
- h) nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, in occasione di gite organizzate, di noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (come ad esempio: servizi speciali, riservati, fuori linea), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell'art. 87 v comma del D. Legislativo 30/04/92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), anche se guidati da persone non dipendenti del Contraente;
- i) per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, e fenomeno elettrico in genere;
- l) ai danni colposi arrecatisi fra di loro dai passeggeri, ovvero da questi ai terzi in occasione di circolazione;
- m) ai danni subiti dai passeggeri e/o personale dell'Azienda in conseguenza di atti vandalici o terroristici;
- n) ai danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli.



Art. 6)-In deroga all' art. 2) delle Condizioni generali di assicurazioni nel caso che l' abilitazione sia stata sospesa o revocata o non rinnovata e tutto ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente, l' Impresa rinuncia all' azione di rivalsa ad essa spettante nei confronti del Contraente stesso.
E' inoltre esclusa la rivalsa nei confronti del Contraente nel caso in cui al conducente viene rilevato, alla prova dell' etilometro, un tasso alcolemico non inferiore a 0,8 grammi per litro di aria respirata.

Art. 7-Gestione a libro matricola

La presente polizza ha per base un libro matricola nel quale risultano indicati i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purchè intestati al P.R.A. al Contraente o allo stesso dati in dotazione. A richiesta del Contraente l' Impresa é tenuta ad inviare copia delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute nel corso dell' anno.

Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore dalla data di effetto della polizza.

Le esclusioni di veicoli, ammesse in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno comunque essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati/contrassegni. Sono altresì ammesse esclusioni temporanee di veicoli che per particolari lavori di riparazione richiedano tempi non inferiori a 90 giorni; fermo restando sempre l' obbligo del contraente alla restituzione del certificato/contrassegno. Tuttavia, in tali ipotesi, restano ferme le garanzie limitatamente alla circolazione nelle officine e nelle aree dei depositi aziendali.



Per le inclusioni o le esclusioni la Contraente dovrà darne comunicazione scritta all'impresa anche attraverso il proprio Broker e la garanzia avrà inizio o termine dalle ore 24 del giorno risultante sul timbro di emissione apposto dall'Assicurato su detta comunicazione o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'Impresa o al Broker del certificato/contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Entro 60 giorni dalla fine di ogni anno assicurativo sarà effettuata la regolazione del premio relativo ai movimenti di entrata e di uscita degli automezzi, mediante appendice, con le seguenti modalità:

- in caso di aumento, rispetto al premio iniziale, la Contraente è tenuta a pagare la differenza dovuta per il periodo assicurativo trascorso, cui la regolazione si riferisce;
- in caso di diminuzione, rispetto al premio iniziale, l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscossa in più.

L'aumento o la diminuzione sarà pari alla differenza esistente tra i premi netti indicati nel libro matricola preventivo, compilato all'inizio di ogni annualità assicurativa, e i premi netti indicati nel libro matricola consuntivo compilato alla fine di ogni annualità assicurativa. Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato la regolazione del premio deve essere calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

Il versamento per la regolazione del premio dovrà essere effettuato entro il 40° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa.

Art. 8) Dichiarazioni inesatte del Contraente

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della



stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l' intesa che il Contraente avrà l' obbligo di corrispondere all' Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata.

Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l' annullamento dell' assicurazione ai sensi dell' art.1892 C.C..

Art. 9)-A parziale deroga dell' art. 4 delle condizioni generali di assicurazione, si conviene che il termine di rispetto per il pagamento del premio delle rate successive viene elevato a 40 giorni.

Art. 10-A parziale deroga dell' Art. 13) delle Condizioni Generali di Assicurazione, resta fra le parti convenuto che Foro competente è quello di Taranto.

Art. 11-A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, il termine per la denuncia dei sinistri si intende elevato a 10 giorni e la denuncia stessa potrà pervenire anche per mezzo del Broker al quale la Contraente ha affidato la gestione del presente contratto.

Art. 12-Tutte le comunicazioni alle quali l'A.M.A.T. è tenuto devono essere fatte alla Compagnia anche per il tramite del Broker assegnatario del contratto (Iacobino Insurance Brokers S.r.l. Sede di Taranto - Via Cavour, 28).



CONDIZIONI SPECIALI

Preso atto che l'A.M.A.T. si impegna a denunciare tutti i sinistri accaduti, a prescindere da responsabilità e che la stessa ha assoluta esigenza, determinata da precise disposizioni di legge (vedi Legge Regionale n. 2 del 5.1.85 riguardante il "risarcimento dei danni subiti per colpa dei dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto persone di interesse locale" e successiva deliberazione della Regione Puglia n. 12054 del 20.12.86) di identificare e classificare i sinistri da circolazione in attivi, passivi e/o concorsuali, la Compagnia assicuratrice si impegna:

- A) a nominare periti ed avvocati di reciproco gradimento di intesa con la Iacobino Insurance Brokers, consulente assicurativa della Contraente;
- B) a fornire a cicli mensili elenco dei sinistri liquidati (corredato da fotocopie di quietanze, atti di citazione, lettere di legali, etc.);
- C) a fornire a cicli semestrali elenco di tutti i sinistri denunciati con l'indicazione del liquidato e del riservato;
- D) a promuovere incontri, sempre a cicli mensili tra il liquidatore della Società, il responsabile dell'ufficio sinistri della Contraente ed un incaricato della "Iacobino", presso gli uffici di quest'ultima, allo scopo di coordinare al meglio la gestione dei sinistri stessi con una prima classificazione del danno (passivo, attivo e/o concorsuale) e le successive intese per la fase istruttoria e transattiva; verrà a tale proposito compilato apposito elenco concordato e sottoscritto dalle Parti;
- E) ad inviare giornalmente presso gli uffici della "Iacobino" il perito designato per il ritiro dei danni denunciati per il conseguenziale tempestivo assolvimento delle operazioni peritali da effettuarsi con i tempi e le modalità di seguito indicate:



1) per i sinistri passivi il perito dovrà definire gli accertamenti peritali con la massima tempestività allo scopo di evitare interventi di legali di controparti consegnando gli elaborati peritali al locale Ispettorato Sinistri che dovrà prima liquidare il danno per i sinistri normali e concordati o formulare offerta reale per quelli non concordati; per i sinistri invece mortali o con lesioni si dovrà concordare con il broker in rappresentanza della Contraente, l' iter da seguire;

2) per tutti i sinistri, passivi, attivi e/o concorsuali, di cui all'elenco predisposto dall'ultimo comma del sub-punto D), il perito dovrà procedere alla perizia anche dell'automezzo dell' A.M.A.T. corredata da fotografie, dalla quantificazione del danno e da quant'altro necessario, utile ed indispensabile (dichiarazione autista e di eventuali testimoni, perizia automezzi controparti, etc.); anche questa incombenza dovrà essere svolta con la massima tempestività e comunque nei tempi massimi previsti dal sub-punto 1) (cicli mensili).

Tali elaborati dovranno essere consegnati al locale Ispettore liquidatore che dovrà provvedere a passarli al Broker stesso con nota scritta, indirizzata al Broker stesso ed alla Contraente, che stabilisca, a giudizio della Società, il grado di responsabilità in forma percentuale per i sinistri dubbi e/o concorsuali e per quelli attivi il benessere al recupero totale secondo la stima del perito. Il legale prescelto secondo le modalità di cui al punto A) dovrà essere incaricato dalla Società solo in caso di non recupero del danno da parte dell' A.M.A.T. secondo i normali tempi di transazione stragiudiziale.

L' AMAT resta impegnata a comunicare con nota scritta alla Società ed al broker, sia in caso di definizione del danno l' entità dell' importo liquidato sia in caso di non definizione. In quest' ultimo caso la Società attraverso il locale Ispettore liquidatore



dovrà incaricare a proprie spese l' Avvocato designato secondo le modalità di cui al sub punto A) il quale invierà rituale lettera raccomandata alla controparte entro 48 ore dall'affidamento dell'incarico e ad informare con nota scritta (indirizzata alla Società, alla Contraente ed al Broker) nei successivi 30 giorni sull'esito del recupero concordando l'iter per l'eventuale prosieguito della pratica.

Il locale ispettore liquidatore dovrà a sua volta con nota scritta comunicare all' AMAT ed al broker tutti quei sinistri definiti in forma concorsuale indicando la percentuale del liquidato ed allegando fotocopia della quietanza e di tutta la documentazione ritenuta necessaria per consentire all' AMAT il recupero della parte attiva di danno secondo le modalità di cui sopra.

- F) ad assumere a totale proprio carico in luogo della Contraente e dei conducenti dei veicoli aziendali, l'onere relativo ad ogni spesa per assistenza giudiziale in ogni stato e grado, sia civile che penale, avanti qualsiasi sede ed autorità, nonché extragiudiziale e peritale per la tutela degli interessati della Contraente.



NOTA BENE

- Le precedenti Compagnie assicuratrici dell'A.M.A.T. alle quali possono essere richiesti tutti i dati relativi alla pregressa sinistralità sono le seguenti:

per il periodo 01/01/86 - 31/12/89 - TORO
" " " 01/01/90 - 31/12/91 - UNIPOL;
" " " 01/01/92 - 31/12/94 - ASCOROMA.

- Il parco A.M.A.T. conta circa 165 autobus, 4 autovetture, 1 autocarro, 1 veicolo uso speciale.

Si precisa che l' A.M.A.T. pur avendo in forza circa 165 autobus giornalmente ne pone in circolazione circa 125.

Ai fini della valutazione del premio si precisa che la percorrenza kilomtrica complessiva prevista resterà pressocchè identica a quella degli anni precedenti.

I dati tecnici degli autoveicoli diversi dagli autobus sono i seguenti:

- AUTOVETTURA FIAT UNO D.	TA/345351	CV. 15	A.C. 85
- " " " "	TA/362253	CV. 15	A.C. 86
- " " " "	TA/362254	CV. 15	A.C. 86
- " LANCIA THEMA TD	TA/507088	CV. 23	A.C. 92
- AUTOCARRO FIAT TALENTO D.	TA/486418	Q.LI 23	A.C. 91
- TRATTORE STRADALE ZEPHIR 800	TA/456846	Q.LI 240	A.C. 90



RCV/A.M.A.T.

SCHEDA OFFERTA/QUOTAZIONE

COMPILATA E SOTTOSCRITTA DALLA COMPAGNIA.....
E DA INSERIRE NELLA BUSTA CON LA DICITURA "OFFERTA" COME DA
LETTERA DI INVITO.

QUOTAZIONE

A) premio lordo pro autobus L. _____

B) premio lordo autovetture:

- FIAT UNO D. TA/345351 CV. 15 L. _____

- FIAT UNO D. TA/362253 CV. 15 L. _____

- FIAT UNO D. TA/362254 CV. 15 L. _____

- LANCIA THEMA TD TA/507088 CV. 23 L. _____

C) premio lordo autocarro:

- FIAT TALENTO D. TA/486418 Q.LI 23 L. _____

D) premio lordo veicolo uso speciale:

-TRAT. STRAD. ZEPHIR 800 TA/456846 Q.LI 240 L. _____

NOTA BENE

L' A.M.A.T. si riserva di comunicare in tempi successivi alla Compagnia Aggiudicataria le relative attestazioni dello stato di rischio; al momento le compagnie sono tenute a comunicare la tariffa di riferimento per i succitati veicoli prevedendo per i punti B) la classe di merito 14 e per i punti C) e D) il premio base senza pejus.

TIMBRO E FIRMA COMPAGNIA

Eventuale riparto coassicurativo

Massima ritenzione DELEGATARIA%

Eventuali Coassicuratrici:

Compagnia	Quota
"	"
"	"

TIMBRO E FIRMA DELEGATARIA



"B"

FAC - SIMILE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA

RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

A.M.A.T.



PREMESSA E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La stipula della presente polizza é disciplinata dalle Condizioni Generali di Assicurazione contenute nello stampato Mod. ANIA 479 RC 08 Ed. 1/89 - (compresa la condizione speciale 15) e le Condizioni Aggiuntive "A", "C", "D", "E") e secondo le Condizioni Particolari dattiloscritte in deroga e/o integrazione di quelle riportate nel precitato Mod. 479 ANIA, nonché in base alle disposizioni tutte di legge in corso al momento della stipula del contratto.

Ciò premesso la Società presta l' assicurazione per la responsabilità civile derivante all'A.M.A.T., ai sensi di legge nella sua qualità di esercente il servizio di autotrasporto pubblico di persone relativamente alle attività anche esterne derivanti dall' assolvimento di detto servizio, comprese le relative attività tecniche, meccaniche e di servizio (officine, carrozzeria, etc.) anche con uso di mezzi meccanici e di sollevamento semoventi e quant' altro attinente l' esercizio cui è istituzionalmente preposto.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE **RISCHI DIVERSI**

(Testo approvato dall'AND - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)

Assicurato

Polizza N. _____ Agenzia di _____ Sostituisce la polizza N. _____
 Durata anni _____ mesi _____ giorni _____ dalle ore 24 del _____ alle ore 24 del _____
 Modalità per la disdetta: lettera raccomandata da inviare 3 mesi prima della scadenza (vedi art. 9)

Dichiarazioni dell'Assicurato agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile
 polizze in corso per gli stessi rischi _____

polizze annullate negli ultimi due anni _____ motivo dell'annullamento _____
 sinistri negli ultimi due anni _____

Descrizione del rischio

VEDI PRECEDENTE PAG. 1

Si intendono operanti le Condizioni aggiuntive contraddistinte dalle lettere _____ (v. all. mod. 480 RC 08 bis)

Massimali assicurati VEDI SCHEDA ALLEGATA RCT (v. art. 13, lett. A) _____ RCO (v. art. 13, lett. B) _____
 per ogni sinistro _____ L. _____

ma col limite per ogni persona deceduta o ferita di _____ L. _____
 e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone, di L. _____

Franchigia (v. eventuali Condizioni speciali e aggiuntive) _____

Premio da pagare

Rate annuali ☐ semestrali ☐ ciascuna di L. _____ (di cui L. _____ per imposta)
 scadenti il _____ di ogni anno, a partire dal _____

prima rata (fino al _____) L. _____ (di cui L. _____ per imposta)
 Regolazione del premio sì ☐ no ☐ Premio minimo L. _____ (v. art. 18)

Indicizzazione indice _____ Limite di esposizione della Società L. _____ (l'indicazione
 del valore dell'indice e del limite di esposizione sono essenziali per l'applicabilità dell'art. 19)

Quietanza _____ (di cui L. _____ per imposta)
 La prima rata di premio di L. _____
 e stata pagata a mie mani oggi _____

L'AGENTE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

- per «Assicurazione»: il contratto di assicurazione;
- per «Polizza»: il documento che prova l'assicurazione;
- per «Assicurato»: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per «Società»: l'impresa assicuratrice;
- per «Premio»: la somma dovuta alla Società;
- per «Sinistro»: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per «Indennizzo»: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per «Cose»: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro (v. anche art. 19)

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un

fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, verso prestatori di lavoro da lui dipendenti per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti. L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS a' sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 14 - Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei, esclusa l'URSS.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 15 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Art. 17 - Rischi assicurabili solo con patto speciale

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- d) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- e) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- n) da detenzione o impiego di esplosivi;
- o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

Art. 18 - Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- del volume di affari o degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 19 - Indicizzazione

Se il premio non è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, i massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già «costo della vita») elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.

L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a rapporto l'indice indicato nel fronte-spizio, corrispondente a quello del mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo. Il diritto all'adeguamento sorge quando la differenza fra i detti indici sia non inferiore al 10% e gli aumenti e le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione.

Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di massimali e di premio.

Quando, in conseguenza delle variazioni dell'indice, i massimali ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti in facoltà dell'Assicurato rinunciare all'adeguamento della polizza ed i massimali ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato. Nell'ipotesi in cui l'Assicurato non sia avverso della suddetta facoltà, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni e con rimborso del rateo di premio pagato non consumato.

Fermo quanto stabilito al precedente comma, se conviene che qualora l'esenzione massima della Società, per effetto delle variazioni, superi il limite indicato nel fronte-spizio, non si effettuano ulteriori adeguamenti, restando inteso che i massimali ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.

Sono soggetti ad adeguamento anche le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuali.

Art. 20 - Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

Art. 21 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Forma parte integrante della presente polizza, l'allegato Mod. 480 RC 08 bis, ediz. 1/89, contenente le Condizioni speciali e aggiuntive.

....., il 19.....

LA SOCIETÀ

L'ASSICURATO

Agli effetti dell'art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle «Norme che regolano l'assicurazione»:

Art. 8 (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro);

Art. 9 (Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta tre mesi prima della scadenza);

Art. 11 (Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria);

Art. 18 (Diritto di recesso della Società in caso di mancata regolazione del premio).

L'ASSICURATO

N.B. Viene richiamata la condizione speciale 15) in quanto pertinentemente al rischio da assicurare

CONDIZIONI SPECIALI

(che integrano le «Norme che regolano l'assicurazione» quando essa sia riferita ad uno o più dei rischi sottoindicati)

1) Animali

L'assicurazione comprende la responsabilità civile inerente al trasferimento di animali effettuato a terra con mezzi di trasporto esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dall'oro circolazione. Sono esclusi i danni agli animali sottoposti a monta nonché i danni alle coltivazioni e quelli da contagio. Sono inoltre esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono. Limitatamente all'anni la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di L. 100.000 per sinistro.

2) Mezzi a motore - Mezzi di sollevamento e trasporto di cose - Sole aeree

L'assicurazione non comprende i danni alla pavimentazione stradale.

3) Apparecchi a Canale d'uso in guscio - Apparecchi che producono ed erogano energia elettrica e gas combustibile non in bombo

L'assicurazione comprende i rischi inerenti alla proprietà dei fabbricati destinati all'esercizio dell'azienda e degli impianti fissi relativi alla loro conduzione: questa estensione di garanzia è disciplinata dalla condizione aggiuntiva A) che s'intende richiamata.

L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile derivante dalla esecuzione dei lavori di manutenzione e degli impianti e di allacciamenti purché eseguiti in economia da personale che direttamente dipende dall'Assicurato.

Salvo tutto speciale sono invece esclusi dalla garanzia i rischi relativi ai bacini ufficiali condotti forzatamente dighe.

Sono altresì esclusi i danni agli apparecchi e impianti degli utenti destinati all'utilizzazione per servizi forniti dall'Assicurato.

Limitatamente agli acquedotti, l'assicurazione comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata.

4) Gas di petrolio liquefatti (GPL)

L'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione aggiuntiva A) che s'intende richiamata.

L'assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile derivante agli utenti per danni causati a terzi direttamente riconducibili all'integrità delle bombole e dei relativi accessori, inteso nel senso per tutte le valvole e i rubinetti strettamente installati sulle bombole, nonché il regolatore di pressione e il tubo esclusi quindi gli apparecchi utilizzatori; la garanzia opera esclusivamente quando la bombola viene utilizzata secondo la sua naturale destinazione.

A parziale deroghe dell'art. 12 lett. b) delle «Norme», l'assicurazione vale per i danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data di consegna e posa in opera delle bombole purché denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto.

Quando l'assicurazione comprende il rischio della distribuzione di bombole di GPL, la garanzia si estende alla RC derivante ai concessionari, subconcessionari,

Per i gener alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

Salvo patto speciale, l'assicurazione non comprende i rischi inerenti a stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia,fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e night clubs.

12) Ascensori - Montacarichi - Montavivande - Scale mobili

Quando l'assicurazione riguarda imprese di manutenzione, essa comprende i danni che si verificano durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione, sono invece esclusi i danni imputabili a mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione. Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio, sono considerati coperti anche i singoli condomini.

L'assicurazione è valida solo per gli impianti regolarmente collaudati.

13) Istituti per trattamenti estetici - Istituti di cultura fisica - Massaggiatori - Callisti e parrucchiere

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di bar, ristoranti e piscine.

14) Bar, pasticcerie e gelaterie - Ristoranti, pizzerie, tavole calde - Mense aziendali - Bicerie - Esercizi affini

L'assicurazione comprende i danni cagionati entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dei prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i gener alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

Salvo patto speciale sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi all'esercizio di autorimesse, parcheggi, sale da ballo, sale da giochi e sale da biliardo con più di due biliardi.

15) Servizi pubblici di locomozione e trasporto

L'assicurazione è efficace a condizione che l'impianto descritto in polizza sia stato assoggettato alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica all'uopo istituita, che questa ne abbia autorizzato l'esercizio e che siano state adempiute le eventuali prescrizioni (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di detta visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate.

L'assicurazione comprende il rischio della proprietà e dell'esercizio dei fabbricati e delle strutture destinati al funzionamento degli impianti. La relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione aggiuntiva A), che s'intende richiamata.

L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di un bar avente non più di tre addetti.

L'assicurazione è estesa inoltre alla responsabilità civile personale del Direttore Tecnico (in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge) degli impianti descritti in polizza, per danni verificatisi in relazione all'attività prestata a favore dell'Assicurato/Contraente e, pertanto, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei suoi confronti.

Per i mezzi autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione comprende, con una franchigia assoluta di L. 100.000 per persona, i danni agli indumenti ed oggetti che per la loro naturale destinazione siano portati con sé dal passeggero, esclusi danaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto.

Esclusivamente per le scivole l'assicurazione comprende, infine, i rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione delle piste servite dagli impianti di risalita assicurati e limitatamente al periodo di attività degli stessi per l'esercizio dello sport della neve, ferma l'esclusione di cui all'art. 16, lett. a), delle «Norme».

16) Impianti di vigilanza

L'assicurazione comprende l'impiego per servizio, di armi da fuoco, di cani, di velocipedisti senza motore.

17) Farmacie

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.

L'assicurazione comprende i danni cagionati entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti amministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

18) Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti - Istituti di correzione - Colonie - Oratori e ricreatori

L'assicurazione comprende la responsabilità personale dei insegnanti e degli addetti all'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo.

Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti.

Limitatamente agli oratori e ricreatori sono esclusi dall'assicurazione i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica.

Per l'attività esterna l'assicurazione è valida in quanto l'Assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza.

Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.

19) Unità sanitarie locali (U.S.L.) - Cliniche universitarie - Presidi sanitari privati - Istituti assistenziali

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, iscritti nei libri obbligatori, nello svolgimento delle loro mansioni e per la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei suoi confronti.

28) Cacciatori

L'assicurazione comprende i danni provocati dai cacciatori nei cacciatori ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1977 n. 968, ed è prevista per questi specifici danni, con applicazione di una franchigia assicurata L. 10.000 per sinistro.

29) Trattamenti chimici

Sono escluse dall'assicurazione i danni derivanti dall'uso di gas infiammabili o di sostanze che si sciolgono in gas infiammabili nonché dall'impiego di prodotti composti, tutti in parte, da sostanze chimiche, cui non sia stato fatto cenno nella legge.

Qualora l'assicurazione si estenda all'uso di automobili, sono esclusi i danni dei quali sia responsabile l'esercizio dell'automobile ai sensi delle leggi sulla navigazione aerea.

Limitatamente ai lavori presso terzi sono compresi i danni direttamente conseguenti ad inalazioni fumogene, gassose ed a contaminazioni di culture.

In ogni caso il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

30) Medici - Chirurghi

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dall'impiego di apparecchi e mezzi per scopi diagnostici e, limitatamente ai medici radiologi per scopi terapeutici, dall'uso di apparecchi per radioterapia ed elettroterapia; dall'effettuazione di piccoli interventi chirurgici ambulatoriali, anche quando la professione dichiarata non preveda l'esercizio della chirurgia.

Sono invece esclusi, salvo patto speciale, i rischi inerenti alla conduzione dello studio professionale di danni di natura estetica e fisiologica conseguenti ad interventi chirurgici e, limitatamente ai dentisti, i danni conseguenti all'impiantologia.

31) Lavori presso terzi

A parziale deroga dell'art. 17, lett. b), delle «Norme», l'assicurazione è estesa ai danni, così altrui derivanti da incendio, ai danni dell'Assicurato o dei terzi detenute. Questa specifica estensione di garanzia è prevista con una franchigia assicurata di L. 200.000 per ogni sinistro nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo del 30.000.000 per ciascun periodo assicurativo annuo.

32) Pluralità di assicurati

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto unico, anche nei casi di corresponsabilità, più assicurati di loro.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(applicabili soltanto se espressamente richiamate nel frontespizio)

A) Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1,50.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- da spargimento d'acqua salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, o da rigurgiti di fogne;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di L. 200.000 per ciascun sinistro.

B) Proprietà di fabbricati descritti in polizza

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati descritti in polizza e degli impianti fissi destinati al loro funzionamento, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1,50.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- da spargimento d'acqua salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, o da rigurgiti di fogne;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di L. 200.000 per ciascun sinistro.

Se l'importo del sinistro di valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato escluso il valore dell'anno superiore all'oltre il 20% del valore dichiarato in polizza all'Assicurato, la Società rimborsa il danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

C) Danni a mezzi sotto carico e scarico

A parziale deroga dell'art. 17, lett. f), delle «Norme», l'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di L. 200.000 per ogni mezzo danneggiato.

D) Responsabilità personale di quadri e dirigenti

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di quadri e dirigenti,

dipendenti del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P.

E) Responsabilità personale di tutti i dipendenti

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del C.P.



CONDIZIONI PARTICOLARI

1) L' assicurazione si intende altresì prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente ai sensi di legge:

- in qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati ove si esplicano le attività per le quali è prestata la garanzia e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, nonché dall' effettuazione di lavori di ordinaria manutenzione;

- dalla proprietà, installazione, e manutenzione di insegne, e cartelli pubblicitari dell' Azienda;

- in qualità di esercente di parcheggi dell'Impresa, garages ed impianti di distribuzione di carburante.

La garanzia si intende prestata anche per i danni provocati ai veicoli ed alle cose in esse contenute, ancorchè di proprietà dei dipendenti, in sosta nell'ambito dello stabilimento, con esclusione comunque dei danni da furto e da incendio;

- dall'organizzazione di visite all'Azienda;

- in qualità di proprietario e/o conduttore di chioschi, tettoie, pensiline di attesa per sosta utenti ed attrezzature fisse, pertinenti all'attività dichiarata;

- dalla partecipazione a mostre ed a fiere;

- dall'esercizio di ambulatori medici, esclusivamente nell'ambito dei depositi e/o uffici, con rinuncia alla rivalsa verso il personale addetto, sanitario e non;

- dall'operato di guardiani anche con uso di armi concesso dalle Autorità;

- dall'esistenza di mense ed attività sociali, assistenziali e ricreative gestite direttamente;

- da manifestazioni organizzate dall'Azienda;

- dall'organizzazione di concorsi in genere ovunque svolti;

- da proprietà di cani da guardia;



- dalla installazione e manutenzione di cartelli pubblicitari anche di proprietà di terzi, effettuata a cura del Contraente sia all'interno che all'esterno degli autobus, sia su pensiline e/o altre pertinenze;

2) Si conviene fra le parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso l' INAIL di dipendenti dell' Assicurato per errore, dimenticanza o inesatta interpretazione delle norme vigenti al riguardo. L' Assicurato è altresì esonerato dall' obbligo di denuncia delle posizioni assicurative accese presso l' INAIL, fermo restando l' obbligo in sede di regolazione del premio di denunciare tutte le retribuzioni erogate..

3) La garanzia comprende la responsabilità civile personale e professionale dei dipendenti dell' Assicurato, iscritti nei libri obbligatori, nello svolgimento delle loro mansioni, e pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti.

La garanzia vale anche, sempre nei limiti del massimale convenuto:

- per la responsabilità civile derivante all' A.M.A.T. da azioni giudiziarie promosse da terzi per danni involontariamente ad essi cagionati dal personale dipendente;
- per azioni giudiziarie promosse da terzi per danni involontariamente cagionati ad essi da persona della cui opera l' Assicurato si avvalga, pur non essendo in rapporto di dipendenza. La garanzia è operante a condizione che dal fatto del non dipendente discenda all' Assicurato una responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c..



La garanzia non comprende:

- i danni verificatisi nell' ambito delle strutture aziendali dell' Assicurato utilizzate a fini didattici o di ricerca.

- 4) A deroga dell' Art. 17, lett. i) delle "Norme che regolano l'Assicurazione", la garanzia comprende, entro il limite stabilito per i danni a cose, i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso eventuali ospiti ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell' A.M.A.T. consegnate o non consegnate. Questa estensione di garanzia é prestata con il limite di L. 1.000.000 per ogni danneggiato, per le cose consegnate e con il limite di L. 300.000 per le cose non consegnate.

L' assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, danaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall' assicurazione i danni cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

- 5) A parziale deroga dell'art. 17, lett. h, delle "Norme che regolano l'assicurazione", la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purchè conseguenti al sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di L. 3.000.000, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di L. 400.000.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

- 6) A parziale deroga dell' art. 15, lett. C) delle "Norme che regolano l' Assicurazione" sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i



dipendenti dell' Assicurato non soggetti all' obbligo di assicurazione ai sensi del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni corporali da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.

- 7) A parziale deroga dell'art. 15), lett. c) delle "Norme che regolano l'Assicurazione", sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.
- 8) A parziale deroga dell'art. 17-b delle "Norme che regolano l'assicurazione", la garanzia viene prestata per i danni provocati da persona della cui opera l'Assicurato si avvalga, pur non essendo in rapporto di dipendenza. La garanzia è operante a condizione che dal fatto del non dipendente discenda all' Assicurato una responsabilità ai sensi dell' art. 2049 c.c.
- 9) L' assicurazione comprende i danni cagionati dalla somministrazione di cibi e bevande, tramite distributori automatici o servizio bar, sempreché la somministrazione sia avvenuta durante il periodo di validità della garanzia; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.
- 10) A parziale deroga dell' art. 15, delle "Norme che regolano l' Assicurazione" sono considerati terzi il Legale Rappresentante, i componenti della Commissione Amministratrice compresi il Presidente, il Direttore, i Dirigenti ed i dipendenti di ogni ordine e grado soggetti all' assicurazione obbligatoria INAIL quando l'INAIL li considera fuori servizio. Sono altresì considerati terzi il Comune e la Provincia di Taranto, tutte le Aziende Municipalizzate e Provincializzate di Taranto, i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione od in uso al Contraente.
- 11) L' Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all' Assicurato ai sensi dell' art.



2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od usufrutto dell' Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a Lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l' applicazione di una franchigia fissa di Lit. 500.000.= per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La garanzia è limitata ai soli dipendenti dell' Assicurato iscritto nei libri paga tenuti a norma di legge.

- 12) A parziale deroga dell' Art. 17 lett. a), delle "Norme che regolano l' assicurazione", sono compresi nell' assicurazione i danni cagionati a cose di terzi derivanti da incendio delle cose dell' Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata con una franchigia fissa, a carico dell' Assicurato, di Lit. 200.000.= per ogni sinistro e con un massimo risarcimenti di L. 150 milioni per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

- 13) A deroga ed integrazione dell' Art. 17 lettera c) delle "Norme che regolano l' assicurazione", sono compresi nell' assicurazione i danni ad autoveicoli di dipendenti o di terzi parcheggiati o sostanti nell' ambito delle strutture aziendali dove si svolge l' attività dell'Assicurato e di cui il medesimo sia responsabile. Sono esclusi i danni da furto e/o incendio. Tale garanzia è prestata con una franchigia di lit. 150.000.= per ogni mezzo danneggiato.



14) A parziale deroga dell' art. 13 lettera a) delle "Norme che regolano l'assicurazione", l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all' Assicurato da colpa grave e fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

15) L' assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro di cui all' art. 13) - lettera B) delle "Norme che regolano l' assicurazione" e della Condizione Particolare 4) estesa al rischio delle malattie professionali secondo la elencazione di cui alle tabelle, in vigore al momento della stipulazione del contratto, allegate al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

L' estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell' assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:



- a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell' Assicurato;
- b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell' Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) per le malattie professionali che si manifestano dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato delle strutture aziendali dello Assicurato, ispezioni per le quali l' Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le "Norme che regolano l' assicurazione" in punto di denuncia di sinistri, l' Assicurato ha l' obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l' insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.



16) RCO = RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTATORI D'OPERA

L'articolo "Assicurazione Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)" di cui all'oggetto dell'assicurazione (art. 13 lettera B delle "Norme che regolano l'Assicurazione") si intende abrogato e sostituito come segue: la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) Ai sensi degli art. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 N°1124 per gli infortuni (comprese le malattie professionali) sofferti da propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

La società quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o aventi diritto sempre che sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti;

Tale garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

La garanzia viene prestata anche per il danno biologico di cui alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 356 del 11-18/7/91.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.



- 2) Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 N° 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1 per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (comprese le malattie professionali) non inferiore all'11% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 N° 1124.
- 17) Viene richiamata e quindi resa operante la condizione aggiuntiva A) ed a parziale deroga di detta Condizione sono compresi nella garanzia anche i danni derivanti: da muri di recinzione e di contenimento; da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione purché si tratti di lavori effettuati in economia, con l'intesa che, ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia diviene operante nella sua qualità di committente; da montavivande, montaletti e montallettighe, da cabine elettriche, depuratori, inceneritori, ferma in particolare la esclusione di cui all'art. 16 lett. G delle Condizioni generali di assicurazione.



18) La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante alla contraente, nella sua qualità di sostituto, per l' incombenza di dichiarazione relativamente alla compilazione del Mod. 730 dei propri dipendenti. Tale estensione di garanzia si intende prestata con un limite di risarcimento per sinistro di L. 5.000.000 con un massima di L. 100.000.000 per anno assicurativo.

19) A parziale modifica dell'art. 3 delle condizioni generali di assicurazione, si conviene che il termine di rispetto per il pagamento del premio annuo viene elevato da 15 a 40 giorni.

20) A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione, si conviene che il termine utile per la denuncia dei sinistri, anche in caso di morte, viene elevato da 3 a 10 giorni e che la denuncia stessa potrà pervenire anche per mezzo del broker al quale il contraente ha affidato la gestione del presente contratto.

21) In deroga all'art. 18 delle "Norme che regolano l'Assicurazione", il contraente si obbliga a denunciare alla compagnia l'ammontare delle retribuzioni erogate entro 90 giorni dalla fine di ogni anno assicurativo. Viene altresì elevato a 40 giorni il termine di rispetto per il pagamento delle differenze attive o passive risultanti dalla regolazione dalla relativa comunicazione da parte della Società.



22) A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione tutte le comunicazioni alle quali l'A.M.A.T. è tenuto devono essere fatte alla Compagnia anche per il tramite del Broker assegnatario del contratto (Iacobino Insurance Brokers s.r.l. Sede di Taranto - Via Cavour, 28).

23) A deroga dell'art. 11 delle Condizioni Generali di assicurazione resta convenuto che in caso di controversia deve considerarsi Foro competente quello di Taranto.

24) La Società ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti dei Dipendenti tutti, compresi i Dirigenti, ed altri soggetti che a qualunque titolo possono intrattenere rapporti con l'Ente stesso per fatti e/o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere i soggetti di cui sopra da un legale.

All' insorgere del sinistro l'Ente dovrà immediatamente darne comunicazione alla società con l'indicazione, in tempi brevi, del legale di cui il soggetto interessato intende avvalersi, liberamente scelto di concerto con il broker.

La Società si accolla ogni onere derivante dall'apertura del procedimento comprese le eventuali somme da anticipare al legale per le spese necessarie.

La Società, nel caso di condanna passata in giudicato per fatto commesso con dolo si sostituisce all'Ente nella ripetizione dal soggetto interessato di tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni stato e grado di giudizio.



- 25) La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale dei dirigenti dipendenti dell'assicurato per danni arrecati a terzi (compreso l'Ente di appartenenza) in relazione allo svolgimento delle loro mansioni professionali; tale estensione di garanzia è prestata sino alla concorrenza del massimale per sinistro, il quale resta, ad ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità dei Dirigenti con l'assicurato o fra loro.
- Si precisa che la garanzia è operante in relazione a procedimenti di responsabilità civile, formale, amministrativa, contabile, penale e contrattuale.



RC PRESIDENTE E COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

A.M.A.T.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di legge per danni patrimoniali cagionati all'Ente - Azienda Municipalizzata Autotrasporti pubblici - Taranto - od a terzi per fatti connessi alla responsabilità civile riconducibile all'espletamento delle attività inerenti al mandato di Presidente e di componente la Commissione Amministratrice della Azienda municipalizzata precitata, con esclusione dei fatti dolosi nonché di atti compiuti in violazione e/o in assenza di delibera regolarmente approvate. Sono compresi i danni risarciti dall'Ente a terzi per responsabilità dell'Assicurato.

CONDIZIONI PARTICOLARI

- I) L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione.
- II) La garanzia comprende anche i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, purchè non derivanti da furto, rapina o incendio ed, in ogni caso, purchè i danni contemplati al presente capoverso siano riconducibili a responsabilità dell'Assicurato. Restano esclusi i danni indiretti.



- III) La garanzia viene prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per ogni evento e per anno assicurativo, restando inteso che, nel caso di concorso di responsabilità di più amministratori, la Società, fermo il limite del massimale suddetto per ciascun Assicurato, non potrà essere esposta per più di L. 1.000.000.000 (unmiliardo) nel caso di responsabilità ricadenti su più titolari di polizze di assicurazione contratte con la Società a copertura di identico rischio.
- IV) L'Assicurato si impegna, in caso di sinistro, a mettere la Società in grado di gestire la vertenza sia in sede giudiziale che stragiudiziale, rilasciando procura apposita al legale incaricato dalla Società, fermo restando il diritto dell'Assicurato di designare altri legali da affiancargli a proprie spese.
- V) Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da fatto doloso o qualificato tale dalla legge ed, in ogni caso, quelli di natura penale e da essi discendenti.
- VI) Il contratto ha durata annuale, rinnovabile di anno in anno in mancanza di disdetta fino alla scadenza del mandato dell'Assicurato, sia essa quella naturale o quella determinata da cessazione anticipata. In tale ultimo caso, il premio annuo andrà considerato acquisito dalla Società anche per il periodo residuo in cui la garanzia non viene prestata.
- VII) Ciascun sinistro, liquidabile in base alle condizioni contrattuali, sarà risarcito previa detrazione dello scoperto, posto a carico dell'Assicurato, del 5% col minimo di L. 3.000.000 (tre milioni).



VIII) Fermi restando gli obblighi stabiliti dalle Condizioni Generali di Assicurazione in ordine ai termini ed alle modalità di denuncia dei sinistri, la garanzia resta efficace per le denunce di sinistri pervenute alla Società entro 5 anni dalla cessazione del contratto, purchè riferentesi a fatti posti in essere durante il periodo di validità dello stesso e la cui conoscenza da parte dello stesso assicurato sia avvenuta successivamente alla scadenza del contratto.

IX) Fermo restando quanto disposto dall' art. 21 delle Condizioni Generali di assicurazione si intende operante l' art. 24 delle Condizioni particolari dattiloscritte.

X) Le presenti condizioni, in caso di contrasto con quelle generali e speciali, vanno considerate prevalenti.



R.C.G./A.M.A.T.

5CHEDA OFFERTA QUOTAZIONE

COMPILATA E SOTTOSCRITTA DALLA COMPAGNIA
E DA INSERIRE NELLA BUSTA CON LA DICITURA "OFFERTA" COME DA
LETTERA DI INVITO.

QUOTAZIONE PER L'INTERO PROGETTO ASSICURATIVO RC GENERALE
A.M.A.T. CON MASSIMALI:

RCI 2.000 MILIONI UNICO

RCO 2.000 MILIONI UNICO

A) GARANZIA BASE

PREMIO LORDO ANNUALE L. _____ = _____ (TASSO FINITO)

B) SOPRAPREMIO PER ESTENSIONE DI GARANZIA ALLA RC PRESIDENTE
E COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

PREMIO LORDO ANNUALE L. _____ = _____ (TASSO FINITO)

N.B. Si prega la Compagnia di voler esprimere i premi
sopracitati anche in tassi finiti calcolati sulle
retribuzioni dipendenti preventivate in L.
18.500.000.000 (pari al 75% circa delle retribuzioni
corrisposte nell'esercizio '93 quantificate in L.
24.592.227.000), indicando la percentuale lorda a
fianco del premio finito.

TIMBRE E FIRMA COMPAGNIA

Eventuale riparto coassicurativo

Massima ritenzione DELEGATARIA%

Eventuali Coassicuratrici:

Compagnia	Quota
"	Quota
"	Quota

TIMBRE E FIRMA DELEGATARIA



"C"

FAC - SIMILE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA

**RESPONSABILITA' CIVILE
INQUINAMENTO**

A.M.A.T.



PREMESSA E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La stipula della presente polizza e' disciplinata dalle condizioni generali di Assicurazione contenute nello stampato Mod. ANIA 540 RC 43 - Ediz. 6/91 e secondo le condizioni particolari dattiloscritte in deroga e/o integrazione di quelle riportate nel precitato Mod. 540 ANIA.

Forma parte integrante della polizza in termini l' allegata proposta-questionario (All. N. 1) debitamente compilata e sottoscritta dall' AMAT; le dichiarazioni rese nel questionario saranno prese a fondamento del contratto.

Ciò premesso la Società si obbliga a tenere indenne l' A.M.A.T. di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell' ambiente causato dall' attività di autotrasporto pubblico di persone (deposito automezzi, lavaggio, carrozzeria e officina meccanica) e quant' altro attinente l' esercizio cui e' istituzionalmente preposto.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE INQUINAMENTO

(Testo approvato dall'ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)

Assicurato A.M.A.T. VIA C. BATTISTI, 657 74100 TARANTO

Polizza N. _____ Agenzia di _____ Sostituisce la polizza N. _____

Durata anni _____ mesi _____ giorni _____ dalla ore 24 del _____ alle ore 24 del _____

La presente assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo (v. art. 21)

Dichiarazioni dell'Assicurato, oltre a quelle contenute nel questionario, agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile
polizze in corso per gli stessi rischi _____

polizze annullate negli ultimi due anni _____ motivo dell'annullamento _____

sinistri negli ultimi due anni _____

Descrizione del rischio _____

Si intendono operanti le Condizioni aggiuntive contraddistinte dalle lettere

Massimale assicurato

per sinistro e per anno assicurativo (v. art. 15) L. _____

Scoperto obbligatorio (v. art. 16)

10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di L. _____

ed il massimo di L. _____

Franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro L. _____

Premio da pagare _____

Il premio è sempre interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due rate.

Rate annuali ☐ semestrali ☐ ciascuna di L. _____ (di cui L. _____ per imposta)

scadenti il _____ di ogni anno, a partire dal _____

prima rata (fino al _____) L. _____ (di cui L. _____ per imposta)

Regolazione del premio sì ☐ no ☐ Premio minimo L. _____ (v. art. 19)

Quietanza

La prima rata di premio di L. _____ (di cui L. _____ per imposta)

è stata pagata a mie mani oggi _____

L'AGENTE _____

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

- per «Assicurazione»: il contratto di assicurazione;
- per «Polizza»: il documento che prova l'assicurazione;
- per «Assicurato»: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per «Società»: l'impresa assicuratrice;
- per «Premio»: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per «Sinistro»: la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione;
- per «Indennizzo»: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per «Cose»: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

Art. 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Cod. Civ.). I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società pos-

sono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a rimborsare il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Cod. Civ.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).

Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro

Non si applica all'assicurazione RC Inquinamento.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione

Non si applica all'assicurazione RC Inquinamento.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE INQUINAMENTO

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato dall'attività descritta in polizza.

Per «danni da inquinamento dell'ambiente» si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato.

Per «stabilimento» si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte, in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.

Sono compresi nell'assicurazione i danni cagionati a terzi in conseguenza di:

- a) morte e lesioni personali;
- b) danneggiamenti diretti e materiali a cose;
- c) interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere impossibilità di utilizzare i beni che si trovino nell'ambiente interessato.

L'assicurazione comprende altresì le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro assicurabile ai termini di polizza con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.

Questa garanzia viene prestata fermo il limite del massimale per sinistro indicato in polizza fino alla concorrenza del 10% di detto massimale.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sulla entità di esse, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi, ad un Collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede, a scelta della Società, presso la Direzione della Società stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 14 - Inizio e termine delle garanzie

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa di inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

Art. 15 - Limiti di risarcimento

Presupposto che il massimale indicato in polizza rappresenti il massimo esborso della Società per ogni richiesta di risarcimento, in nessun caso la Società risponderà per somme superiori al detto massimale:

- a) per più richieste di risarcimento, anche se presentate in tempi diversi, che traggano origine da una stessa causa di inquinamento;
- b) per più richieste di risarcimento, comunque originate, presentate in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per polizze di durata inferiore all'anno - nell'intero periodo di assicurazione.

Art. 16 - Scoperto obbligatorio

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo ed il massimo indicati nel frontespizio.

Art. 17 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

1 - Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui conviventi;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano presso l'Assicurato.

- c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione della loro presenza presso gli impianti e depositi dovuti in polizza per partecipazione all'attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

II - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- e) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti agli stabilimenti alla cui attività si riferisce l'assicurazione, di sommosse, di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- f) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g) derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno degli stabilimenti dovuti in polizza;
- h) derivanti dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione;
- i) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- l) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza;
- m) cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo, quando tali cose abbiano concorso alla produzione del danno;
- n) derivanti da inquinamento dell'ambiente conseguente:
- 1) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - 2) alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione n) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

Art. 18 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni ovunque verificatisi, purché prodotti da eventi che abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 19 - Regolazione del premio

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute

durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nel 15 giorni dalla relativa comunicazione.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, e partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria, quale il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.

Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 21 - Proroga dell'assicurazione

La presente assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo.

Art. 22 - Ispezioni tecniche

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

CONDIZIONE AGGIUNTIVA

(applicabile soltanto se espressamente richiamata nel frontespizio)

A) Limitazione della assicurazione all'inquinamento dovuto a fatto accidentale

A parziale deroga dell'art. 13 delle «Norme che regolano l'assicura-

zione», la garanzia è limitata ai danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fatto accidentale.

L'ASSICURATO

LA SOCIETÀ

Agli effetti dell'art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle «Norme che regolano l'assicurazione»:

Art. 11 (Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria);

Art. 13 (Deferimento ad un collegio peritale delle controversie sulla utilità o sulla entità delle spese rimborsabili);

Art. 19 (Diritto di recesso della Società in caso di mancata regolazione del premio).

L'ASSICURATO



CONDIZIONI PARTICOLARI

- 1) Ad integrazione delle "Norme che regolano l'Assicurazione" quando essa sia riferita ad operazioni di carico e scarico presso terzi dei rifiuti, effettuate con mezzi meccanici, si precisa che:
 - a) i rifiuti devono essere movimentati in confezioni e/o contenitori rispondenti alle norme vigenti;
 - b) la polizza non risponde di sinistri o rivalse conseguenti a consegna, a smaltitori o smaltimento con modalità non rispondenti alle leggi vigenti.
- 2) A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 7) delle Norme che regolano l'assicurazione - Obblighi dell' assicurato in caso di sinistro - resta fra le Parti convenuto che il termine di denuncia di sinistro si intende elevato da 3 a 10 giorni.
- 3) A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 11) delle Norme che regolano l'assicurazione - Foro competente - resta fra le Parti convenuto che il foro competente è esclusivamente quello di TARANTO.
- 4) A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 3) delle Norme che regolano l'assicurazione in generale - Pagamento del premio - resta fra le Parti convenuto che il termine di pagamento delle rate di premio successive, si intende elevato da 15 a 40 giorni.
- 5) A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 19) delle Norme che regolano l'assicurazione - Regolazione del premio - resta fra le Parti convenuto che i termini previsti per il pagamento del premio e la comunicazione consuntiva dei dati, si intendono rispettivamente elevati a 40 e 90 giorni.
- 6) A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato devono essere fatte alla compagnia anche per il tramite del Broker assegnatario del contratto (IACOBINO INSURANCE BROKER S.R.L. - sede di Taranto - Via Cavour, 28).



R.C. INQUINAMENTO/A.M.A.T.

SCHEMA OFFERTA/QUOTAZIONE

COMPILATA E SOTTOSCRITTA DALLA COMPAGNIA
E DA INSERIRE NELLA BUSTA CON LA DEDICATURA "OFFERTA" COME DA
LETTERA DI INVITO.

QUOTAZIONE

MASSIMALE ASSICURATO L. 2.000.000.000 (per sinistro e per
anno assicurativo):

PREMIO LORDO ANNUALE L. _____ = _____% (TASSO FINITO)

(SCOPERTO OBBLIGATORIO DEL 10% dell' IMPORTO DI CIASCUN
SINISTRO CON IL MINIMO DI L. 2.000.000 ED IL MASSIMO DI L.
20.000.000).

N.B. Si prega la Compagnia di voler esprimere il premio
sopraindicato anche in tasso finito calcolato sulle
retribuzioni dipendenti preventive in L.
18.500.000.000 (pari al 75% circa delle retribuzioni
corrisposte nell' esercizio 93 quantificate in L.
24.592.227.000) indicando la percentuale lorda a fianco
del premio finito.

TIMBRO E FIRMA COMPAGNIA

Eventuale riparto coassicurativo

Massima ritenzione DELEGATARIA%

Eventuali Coassicuratrici:

Compagnia	Quota	%
"	"	%
"	"	%

TIMBRO E FIRMA DELEGATARIA

BROKER:

IACOBINO INSURANCE BROKERS s.r.l.

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE INQUINAMENTO

PROPOSTA - QUESTIONARIO

(Testo approvato dall'ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)

1) Denominazione e sede del Proponente: **A.M.A.T. (Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto) via C. Battisti, 657**

CODICE FISCALE

00146380733

2) Ubicazione degli stabilimenti e descrizione delle località circostanti:

NUMERO D'ORDINE	UBICAZIONE DEGLI STABILIMENTI (1)	CARATTERISTICHE DELLE LOCALITÀ CIRCOSTANTI (2)	NOTE
1	Taranto - via Cesare Battisti, 657	ZONA PERIFERICA	

(1) Per "stabilimento" si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte, in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione e trasformazione od utilizzo o deposito e movimentazione in condotte di sostanze di qualunque natura.

(2) Riferirsi ad uno dei seguenti elementi: terreno agricolo, zona industriale, zona residenziale, zona turistica, altri.

3) Attività svolte:

NUMERO D'ORDINE	TIPO DI ATTIVITÀ (3)	PRINCIPALI BENI PRODOTTI	PRODUZIONE O MOVIMENTAZIONE ANNUA
1	Autotrasporti pubblici con Officina per manutenzione e riparazioni di qualsiasi genere (Officina meccanica - carrozzeria - lavaggio)		

(3) Indicare ad esempio: Industria metallurgica, metalmeccanica, ceramica, elettrica o elettronica, chimica organica o inorganica, manifatturiera, tessile, petrolifera, etc.

4) Dati di fatturato:

NUMERO D'ORDINE	NUMERO DI PENDENTI		TOTALE RITRIBUZIONI ULTIMO ANNO	FATTURATO ANNUO
	INAIL	NON INAIL		
1	650		25.980.116.000	7.959.484.604

5) Principali sostanze trattate (elencare tutte quelle classificabili nell'allegato al DPR del 10 settembre 1982, n. 915)

N.	TIPO	QUANTITÀ TRATTATE
1	Solventi organici esausti	Kg. 300 annue

6) Caratteristiche degli scarichi

a) Effluenti liquidi

N. SCARICHI VERSO L'ESTERNO	TIPO DI SCARICO (acque nere, bianche, trattate, e quantità in m³/h)	DESTINAZIONE DEGLI EFFLUENTI (fogne, fiume, lago, depuratore consortile, mare, stoccaggio provvisorio)
1) ☐ T ☒ NT	ACQUE NERE CIVILI	FOGNA URBANA
2) ☒ T ☐ NT	0,8 mc/h	
3) ☐ T ☐ NT	ACQUE INDUSTRIALI	FOGNA URBANA *
4) ☐ T ☐ NT	2,0 mc/h	
5) ☐ T ☐ NT		
6) ☐ T ☐ NT		

* T = trattato - NT = non trattato

b) Effluenti gassosi:

- Numero ed altezza dei camini 2 IMP. RISCALDAMENTO + 1 IMP. VERNICIATURA
- Numero complessivo degli sfatatoi, cappe e simili 1 IMP. ventilazione capannone officina
- Eventuali trattamenti previsti Per l'impianto di verniciatura filtrazione a umido e a secco.

Ambiente circostante nel raggio di 500 m

- ☐ altamente urbanizzato
 ☐ mediamente urbanizzato
 ☒ poco urbanizzato
 ☐ industriale
 ☐ agricolo

- Tipi di rifiuti e loro destinazione

VEDI ALLEGATO ELENCO

- 7) Vi sono nello/negli stabilimento/i impianti o processi produttivi che non sono ancora in regola con quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ma lo potranno essere entro i termini prescritti?

STABILIMENTO	SI	NO	NOTE
		X	

- 8) Indicare dettagliatamente circostanze che negli ultimi cinque anni abbiano dato luogo a denunce per violazione di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela dall'inquinamento:

=====

- 9) Indicare dettagliatamente circostanze e conseguenze che negli ultimi cinque anni abbiano originato:

- a) richieste di risarcimento da parte di terzi per danneggiamenti o pregiudizi conseguenti ad inquinamento dell'ambiente causato dall'attività svolta negli stabilimenti

=====

- b) richieste di risarcimento da parte di operai soggetti all'INAIL o per ritorsione di quest'ultimo per malattie professionali contratte da dipendenti negli stabilimenti

=====

- 10) Alla data di compilazione della presente "Proposta-Questionario" il Proponente è a conoscenza di circostanze o situazioni che potrebbero determinare inquinamenti o richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza d'inquinamento dell'ambiente causato dall'attività svolta negli stabilimenti?

=====

1) Il Proponente ha o ha avuto in corso polizze di assicurazione per danni da inquinamento?

SI - IN CORSO

12) Il Proponente ha in corso accordi con ditte specializzate per interventi tempestivi in caso di sinistro che possa dar luogo ad inquinamento? ☐ SI ☒ NO

In caso affermativo specificare il nome delle Ditte:

13) Entità del massimale di garanzia richiesto:

L. 2-3 Miliardi. per sinistro e per anno assicurativo.

14) Il Proponente è disposto ad accettare franchigie elevate?

☐ SI

☒ NOX

15) Il Proponente si impegna a fornire ulteriori informazioni — oltre a quelle contenute nel presente questionario — sul rischio da assicurare ed a consentire il sopralluogo di un Consulente Tecnico del "Pool per l'assicurazione R.C. da inquinamento" agli stabilimenti secondo modalità da convenire. In tal caso, indipendentemente dalla stipulazione o meno della polizza di assicurazione, si impegna altresì a concorrere nella misura di 1/3 nelle spese di consulenza.

SI - SENZA SPESE DI CONSULENZA

16) Indicare il responsabile del controllo antinquinamento per l'assistenza al Consulente Tecnico:

FIUSCO VITO

CAPO OPERAIO

099/3561

cognome e nome

mansione

telefono

La sottoscrizione del presente questionario non impegna il Proponente alla stipulazione della polizza di assicurazione; tuttavia, qualora sia emessa la polizza "responsabilità civile inquinamento", le dichiarazioni rese nel questionario saranno prese a fondamento del contratto e formeranno parte integrante del medesimo.

Taranto

2/novembre/1994

LA DITTA RICHIEDENTE

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO,

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(Ing. Francesco LUCIBELLO)

ALLEGATO N. 1 ALLA PROPOSTA-QUESTIONARIO - VOCE C) DEL PUNTO 6.1)

TIPO DI RIFIUTI E LORO DESTINAZIONE :

1) - Rifiuti urbani	A.M.I.U.			
2) Batterie esauste	Ditta autorizzata RTS Sp T/N			
3) - Rottami ferrosi	"	"	"	"
4) - Olio esausto	"	"	raccolta oli usati	
5) - Fanghi trattamento acque	"	"	RTS Sp T/N	
6) - Filtri olio/gasolio	"	"	"	"
7) - Pneumatici usati	"	"	"	"
8) - Filtri aria	"	"	"	"
9) - Stracci intrisi di olio	"	"	"	"
10) - Lattine vernici	"	"	"	"
11) - Carbone at. esausto	"	"	"	"
12) - Fanghi stoc. Petr.	"	"	"	"
13) - Liquame fosse settiche	"	"	"	"





"D"

FAC - SIMILE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

CUMULATIVA INFORTUNI

A.M.A.T.



PREMESSA E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La stipula della presente polizza è disciplinata dalle Condizioni Generali di Assicurazione contenute nello stampato Mod. ANIA 476 INF 08 Ed. 12/88 - (comprese le Condizioni Aggiuntive "A", "D", "E") e secondo le Condizioni Particolari dattiloscritte in deroga e/o integrazione di quelle riportate nel precitato Mod. 476 ANIA, nonché in base alle disposizioni tutte di legge in corso al momento della stipula del contratto.

SOGGETTI ASSICURATI

L' Assicurazione é prestata con la presente polizza alle condizioni particolari di seguito riportate per il personale appartenente alle seguenti categorie di persone:

- A) N. 3 DIRIGENTI;
- B) N. 1 PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE;
- C) N. 8 COMPONENTI LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE.



CONDIZIONI PARTICOLARI

1) a) Per le persone di cui al punto A) (Direttore e due Dirigenti) l'assicurazione vale 24 ore su 24 e per 365/365 gg. e dovrà assicurare, come da Contratto Nazionale C.I.S.P.E.L.:

- a1) in caso di invalidità permanente causata da infortunio o malattia professionale avvenuti in occasione di lavoro e che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro, una somma pari a sei annualità di retribuzione;
- a2) in caso di invalidità permanente parziale causata da infortunio o malattia professionale una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a1) sia proporzionale al grado di invalidità determinato secondo il formulario d'uso (in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124);
- a3) in caso di morte causata da infortunio in occasione di lavoro o da malattia professionale, una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della retribuzione.;
- a4) in caso di infortunio occorso non in occasione di lavoro (INFORTUNIO EXTRAPROFESSIONALE), il medesimo trattamento di cui ai punti a1), a2) ed a3).

Agli effetti delle garanzie anzidette si considera:

- infortunio l'evento che, come tale, è previsto dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (legge 30/6/1965 n. 1124);
- professionale, la malattia che sia compresa tra



quelle indicate nella tabella connessa alla Legge anzidetta;

- retribuzione, oltre lo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere eccezionale.
- b) Per la persona di cui al punto B) (Presidente) in conseguenza e connessione con l'incarico conferitogli e comunque nello svolgimento di ogni incarico inerente l'espletamento del mandato da esso ricoperto in qualsiasi ora del giorno e della notte, nonché per gli incarichi saltuari istituzionalmente conferitigli (esclusi quindi i rischi inerenti la propria attività professionale lavorativa e quelli extraprofessionali) alle seguenti condizioni:
- b1) in caso di invalidità permanente causata da infortunio o malattia professionale avvenuti in occasione dell'attività specificata al sub-punto b), è assicurata una somma pari a sei annualità di retribuzione prevista per il dirigente più alto in grado;
 - b2) in caso di morte causata da infortunio o da malattia professionale in occasione sempre dell'attività specificata al sub-punto b), è assicurata una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della retribuzione prevista per il dirigente più alto in grado;
- ma con l'aggiunta delle garanzie:
- b4) in caso di inabilità temporanea per L. 100.000 giornaliere e per un massimo di 300 gg.;
 - b5) di L. 20.000.000 per rimborso spese sanitarie (Vedi condizioni in seguito riportate al punto 9).



c) Per le persone di cui al punto C) (Componenti la Commissione Amministratrice) in conseguenza e connessione con l'incarico loro conferito e comunque nello svolgimento di ogni incarico inerente l'espletamento del mandato da essi ricoperto in qualsiasi ora del giorno e della notte, nonché per gli incarichi saltuari ad essi istituzionalmente conferiti (esclusi quindi i rischi inerenti la propria attività lavorativa e quelli extraprofessionali) alle seguenti condizioni:

- c1) in caso di morte 5 annualità della retribuzione del funzionario più alto in grado;
- c2) in caso di invalidità permanente 6 annualità della retribuzione del funzionario più alto in grado;
- c3) in caso di inabilità temporanea L. 70.000 giornaliera per un massimo di 300 gg.;
- c4) Rimborso spese sanitarie L. 10.000.000 (Vedi condizioni in seguito riportate al punto 9).

- 2) La Contraente é esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la identificazione di tali persone si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione della Contraente, libri che questa si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso a semplice richiesta delle persone che fossero incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli. La Contraente é tenuta a denunciare per iscritto alla Società le variazioni numeriche che si verificassero.



- 3) Le garanzie tutte di cui alla presente polizza vengono estese agli infortuni dipendenti, purchè in relazione all'incarico conferito, direttamente o indirettamente, da atti di aggressione, o comunque di violenza, sabotaggi, vandalismo ed attentati che abbiano movente politico, sociale, sindacale - purchè l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva o volontaria - o nel caso di atti di dovere di solidarietà umana, nonchè da inondazioni e movimenti tellurici.
- 4) La garanzia comprende il rischio in itinere, cioè gli infortuni che colpissero gli Assicurati durante il tragitto dall'abitazione (anche occasionale) al luogo di lavoro e viceversa purchè questi infortuni avvengano durante il tempo strettamente necessario a compiere il percorso per via ordinaria e con gli abituali mezzi di locomozione, tanto privati che pubblici prima e dopo l'orario di inizio e cessazione di lavoro.
- 5) A parziale deroga dell'art. 24 delle "Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni", resta inteso e convenuto che sono ammessi al beneficio dell'Assicurazione tutti indistintamente gli assicurati e ciò indipendentemente dalle loro eventuali anormali condizioni di salute e da pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni dalle quali gli assicurati stessi risultassero affetti. Pertanto, in caso di sinistro, sarà tenuto in debito conto delle preesistenti minorazioni fisiche o mutilazioni dalle quali l'Assicurato fosse affetto e, se le conseguenze dell'infortunio risultassero aggravate dalle suddette condizioni anormali di salute o fisiche dell'infortunato, l'indennità verrà calcolata non in base alle effettive conseguenze del caso, ma in base a quelle che si sarebbero presumibilmente verificate in un soggetto sano ed esente da condizioni patologiche difettose, da mutilazioni e/o minorazioni fisiche di qualunque genere. Pertanto la Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le infermità da cui i singoli assicurati fossero affetti o che dovessero in seguito sopravvenire.
- 6) A parziale deroga dell'art. 18 delle "Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni", si precisa che l'assicurazione è estesa agli Assicurati di età superiore ai 75 anni, purchè il Contraente comunichi alla Compagnia i nominativi degli assicurati.



7) Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 13 delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni, e purchè l'evento sia in relazione all'incarico conferito, le garanzie di cui alla presente polizza si intendono estese ai colpi di freddo. Sono altresì compresi nell'Assicurazione gli effetti della prolungata esposizione al freddo ed al caldo cui l'Assicurato non si sia potuto sottrarre a causa di infortunio indennizzabile a termine di polizza.

8) A parziale deroga di quanto richiamato dall'art. 13, lett. f) delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni e fermi comunque i criteri di indennizzabilità fissati per contratto, l'assicurazione comprende le conseguenze obiettivamente constatabili di sforzi muscolari e le ernie addominali da causa fortuita, violenta ed esterna, limitatamente agli eventi garantiti dalla presente polizza.

Relativamente alle ernie addominali:

- se l'infortunio determina un'ernia operabile, verrà corrisposta solamente l'indennità per inabilità per un periodo massimo di giorni 30, sempre che questo caso sia garantito in polizza;
- se invece l'ernia, anche se bilaterale, risulti obiettivamente non operabile, verrà corrisposta solamente una indennità non superiore al 10% della somma assicurata per invalidità permanente, semprechè questo caso sia garantito in polizza;
- qualora insorga contestazione circa la natura e la operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa ai sensi di polizza al Collegio Medico.



9) Se gli assicurati di cui ai sub-punti B) e C), in conseguenza di infortunio, fanno ricorso a prestazioni sanitarie, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale previsto per anno assicurativo, le spese sostenute per:

- accertamenti diagnostici e medico legali;
- visite mediche e specialistiche;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento;
- apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico;
- rette di degenza;
- trasporto dell'Assicurato in ambulanza all'Istituto di Cura o all'ambulatorio e viceversa;
- cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
- acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari.

Non sono soggette a rimborso le spese effettuate per applicazioni di carattere estetico, per cure odontoiatriche e per protesi dentarie.

La Società effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate.

Il pagamento viene effettuato a cura ultimata. Per le spese sostenute all'estero i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta italiana al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

10) La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto egli sia tenuto a pagare per i danni corporali o di morte (capitali, interessi e spese) agli assicurati o agli aventi diritto ai sensi di polizza, quale responsabile civile a norma di legge per gli infortuni avvenuti in dipendenza dei rischi assicurati e indennizzabili ai sensi della presente polizza.



Tale garanzia é prestata per ciascun infortunio fino a concorrenza di un ulteriore importo pari a quello che sarebbe dovuto secondo le condizioni di polizza a titolo di indennità per l'assicurazione infortuni; nel caso di un evento che colpisca più persone, l'importo complessivo a carico della Società non potrà superare il limite massimo di L. 3.000.000.000=.

L'assicurazione vale nel caso in cui l'infortunato od i beneficiari di polizza non si accontentino dell'indennità prevista dalla presente polizza e avanzino maggiori pretese di risarcimento per responsabilità civile del Contraente. In tal caso l'importo dell'indennità viene accantonato per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.

Ove l'infortunato od i beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile o in essa rimangano soccombenti, l'importo accantonato é pagato sotto deduzione delle spese sostenute per resistere all'azione di danno.

Se con i beneficiari designati in polizza o indipendentemente da essi, altri aventi diritto al risarcimento per l'infortunio subito dall'Assicurato avanzino pretese di danno verso il Contraente, l'assicurazione vale anche nei riguardi delle richieste di questi ultimi in concorso o meno con quelle dei beneficiari, fermi sempre i limiti di cui al comma secondo delle presenti condizioni.

La Società assume fino a quando ne ha interesse, sostenendone le spese a termine di legge, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni ad esso competenti.

Il Contraente deve al più presto informare la società (trasmettendone in ogni caso documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza) delle pretese avanzate dagli infortunati o dai beneficiari, dell'inizio di ogni causa civile o penale e nominare gli avvocati o procuratori designati dalla società per la difesa, restando in facoltà del Contraente di aggiungere altri a proprie spese.



- 11) Per la liquidazione delle indennità è considerata retribuzione annua dell'infortunato quella percepita nei dodici mesi che precedono il mese in cui si è verificato l'infortunio. Per infortunati che non abbiano raggiunto l'anno di servizio, è considerata retribuzione annua quella che si ottiene moltiplicando per 365 la retribuzione media giornaliera attribuibile all'infortunato per il periodo di tempo decorrente dall'assunzione in servizio fino al giorno dell'infortunio, considerandosi agli effetti della media anche i giorni non lavorativi.
- 12) La Società, in deroga al disposto dell'art. 1916 C.C., rinuncia ad ogni azione di rivalsa verso i responsabili dell'infortunio, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa.
- 13) Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile, il corpo dell'Assicurato scompaia e non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari designati il capitale previsto in caso di morte. La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione ed accoglimento dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termine degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.
- Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata e, comunque, non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.
- 14) MALATTIE RIPORTATE IN SERVIZIO E PER CAUSA DI SERVIZIO
La garanzia è estesa, alle malattie riportate in servizio che abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente, con l'intesa che:



- a) l'operatività della garanzia è subordinata alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto assicurativo o si manifesti entro un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso o dalla data di cessazione del servizio, se questa è anteriore;
 - b) sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali e quelle tubercolari nonché le radiodermiti e comunque le conseguenze dirette e indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - c) in caso di controversia, è riservato al Collegio arbitrale previsto dalle Condizioni generali di assicurazione anche l'accertamento che la malattia sia effettivamente insorta in servizio e per causa di servizio;
 - d) non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 10% della totale; se invece l'invalidità permanente supera il 10% della totale viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente detta percentuale, sempre in rapporto al grado di invalidità permanente residuo;
- 15) In deroga agli artt. 2 e 22 delle Condizioni generali di assicurazione, la Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio con altre Società ed i sinistri dai medesimi sofferti;
- 16) A deroga di quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si stabilisce che il termine utile per la denuncia dei sinistri viene elevato da 3 a 10 giorni, fermo restando l'obbligo dell'immediato avviso telegrafico in caso di sinistro mortale.
La ritardata denuncia non pregiudica comunque le garanzie prestate dalla polizza.



- 17) La società rinuncia ad eccepire la colpa grave dell'assicurato.
- 18) L'invalidità permanente che riduca almeno del 50% la capacità lavorativa del soggetto assicurato, valutata in base alla tabella di cui all'allegato 1 al DPR 30 giugno 1965 n. 1124, semprechè non sia obiettivamente possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro anche con mansioni diverse purchè confacenti alla attitudini dell'infortunato, sarà considerata Invalidità Permanente Totale (100%);
- 19) La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e/o dei suoi aventi causa al diritto di surrogazione verso terzi previsto dall'art. 1916 del Codice Civile.
Tale rinuncia non si estende ad eventuali garanzie complementari per il rimborso delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche e di degenza. Resta comunque inteso che la Società richiederà comunque preventivo benestare alla Contraente per l'esercizio dell'azione di rivalsa;
- 20) L'eventuale coesistenza di altre polizze stipulate personalmente dai singoli assicurati o da altri per la copertura degli stessi rischi, anche in caso che gli interessati non ne abbiano dato notizia alla Società Assicuratrice, non pregiudica la garanzia prestata con la presente polizza e pertanto il pagamento delle relative indennità verrà fatto in ogni caso nella misura dovuta;
- 21) Premesso che gli oneri di premio della polizza sono assunti esclusivamente dalla Spett.le Contraente, si conviene che i rapporti fra la Società e le persone infortunate dovranno limitarsi agli accertamenti necessari alla liquidazione del danno, mentre le trattative di liquidazione dovranno farsi unicamente fra la Società e la Spett.le Contraente, e che infine tutte le indennità, da liquidarsi a termini di polizza per sinistri, alle persone assicurate con la polizza stessa od ai loro aventi diritto, saranno pagate tramite la Spett.le Contraente;



- 22) A complemento di quanto stabilito dall'art. 25 delle Condizioni Generali di Assicurazione si conviene che in caso di mancanza di successibili od aventi diritto, la somma assicurata andrà a beneficio della spett.le Contraente, semprechè il defunto abbia lasciato conformi disposizioni per testamento o comunicazione scritta alla Società.
- 23) A parziale deroga dell' art. 3 delle condizioni generali di assicurazione, si conviene che il termine di rispetto per il pagamento delle rate successive viene elevato da 15 a 40 giorni.
- 24) A parziale deroga dell' art. 11) delle condizioni generali di assicurazione resta convenuto che in caso di controversia deve considerersi Foro competente quello di Taranto.
- 25) D' accordo tra le parti, si stabilisce convenzionalmente come retribuzione del Presidente quella del Dirigente più alto in grado, di un componente la Commissione Amministratrice quella del funzionario più alto in grado. Pertanto il monte retribuzioni per la categoria c) sarà determinato moltiplicando tale retribuzione convenzionale per il numero dei componenti la comm.ne Amm.ce.
- Entro sessanta giorni dalla fine di ogni anno assicurativo, o del minor periodo di durata del contratto, la Contraente è tenuta a comunicare alla società l' ammontare complessivo delle retribuzioni erogate per ciascun gruppo di persone assicurate, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo. Si conviene inoltre che il termine di rispetto per il pagamento delle differenze attive o passive risultanti dalla regolazione è di 40 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.
- 26) Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato devono essere fatte con lettera raccomandata, telex o telefax indirizzati alla direzione della Società ovvero al Broker IACOBINO INSURANCE BROKERS srl.

Nel testo che segue si intendono:

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Società": l'impresa assicuratrice;
- per "Premio": la somma dovuta alla Società;
- per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Altre assicurazioni (v. anche art. 22)

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 C.C. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio (v. anche art. 21)

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro (v. anche art. 23)

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro (v. anche art. 29)

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- delle attività professionali principali e secondarie;
- di ogni altra attività che l'Assicurato svolga senza carattere di professionalità.

È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. Sono compresi in garanzia anche:

- a) l'assissia non di origine morbosa;
- b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- c) l'annegamento;
- d) l'assideramento o il congelamento;
- e) i colpi di sole o di calore;
- f) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
- g) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
- h) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- i) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Art. 14 - Rischi esclusi

Sono esclusi dalla assicurazione gli infortuni causati:

- 1) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- 2) dalla guida:
 - di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria superiore alla B;
 - di macchine agricole e operatrici;
 - di natanti a motore per uso non privato.

3) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;

4) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri), salvo quanto disposto al successivo art. 15;

5) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;

6) dalla partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;

7) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;

8) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;

9) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;

10) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche, salvo quanto disposto al successivo art. 16;

11) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

I rischi di cui ai numeri 1, 2, 5 e 6 sono compresi in garanzia se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale dichiarata.

Art. 15 - Rischio volo

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati, in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

- da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aeroclubs

La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e eventuali altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi:

- per persona, L. 1,5 miliardi per il caso di morte, L. 1,5 miliardi per il caso di invalidità permanente totale, L. 300.000 al giorno per il caso di inabilità temporanea totale;
- complessivamente per aeromobile, L. 8 miliardi per il caso di morte, L. 8 miliardi per il caso di invalidità permanente, L. 6 milioni al giorno per il caso di inabilità temporanea totale.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno.

Art. 16 - Rischio calamità naturali

L'assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche.

Resta convenuto però che in caso di evento:

- che colpisca più assicurati con la stessa Società, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà superare il 10% dei premi del ramo infortuni, rilevati nel bilancio dell'esercizio precedente l'evento, con il minimo di L. 2 miliardi.

Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun assicurato saranno ridotti in proporzione.

La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno.

Art. 17 - Servizio militare

Durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso, l'assicurazione resta sospesa limitatamente alla garanzia di inabilità temporanea.

In ogni caso, entro 15 giorni dalla prima scadenza di premio — o rata di premio — successiva all'inizio del servizio, l'Assicurato ha diritto di ottenere la sospensione dell'assicurazione fino al termine del servizio medesimo.

Art. 18 - Limiti di età

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungano tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio.

Art. 19 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.

Art. 20 - Limiti territoriali

L'assicurazione vale per il mondo intero. L'inabilità temporanea, al di fuori dell'Europa, è indennizzabile limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero: tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro in Europa dell'Assicurato.

Art. 21 - Attività diverse da quella dichiarata

Fermo il disposto degli artt. 1, 5, 6 e 14, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle attività professionali dichiarate, senza che l'Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività

- l'indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;
- l'indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura indicata nella tabella delle percentuali di indennizzo che segue, se la diversa attività aggrava il rischio.

Attività svolta al momento del sinistro	Attività dichiarata				
	Classe	A	B	C	D
	A	100	100	100	100
	B	85	100	100	100
	C	70	85	100	100
	D	55	70	85	100

A tal fine, per determinare il livello di rischio dell'attività dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro si farà riferimento alla "Tabella delle attività" (v. mod. 477 INF 08 bis) ove sono indicati anche i corrispondenti indici di rischio. Per la classificazione di attività eventualmente non specificate in tabella saranno

Art. 22 - Altre assicurazioni

Fermo quanto previsto dall'art. 2, qualora le somme assicurate con altre polizze superino complessivamente il 50% di quelle garantite con la presente assicurazione, la Società, entro 15 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 23 - Denuncia dell'infortunio e oneri relativi

Fermo quanto previsto dall'art. 7, la denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e dev'essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni dev'essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso d'inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.

Art. 24 - Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. 25 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. 25 - Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica — anche successivamente alla scadenza della polizza — entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte — se superiore — e quello già pagato per invalidità permanente.

Art. 26 - Invalidità permanente

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica — anche successivamente alla scadenza della polizza — entro due anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali seguenti.

Perdita totale, anatomica o funzionale

	destro	sinistro
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
una piede	40%	40%
ambidue i piedi	100%	
un alluce	5%	
un altro dito del piede	3%	
una falange dell'alluce	2,5%	
una falange di altro dito del piede	1%	
un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60%	
un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50%	
un occhio	25%	
ambidue gli occhi	100%	
un rene	20%	
la milza	10%	
sordità completa di un orecchio	10%	
sordità completa di ambedue gli orecchi	40%	
perdita totale della voce	30%	
stenosi nasale bilaterale	15%	
esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di vertebre cervicali	10%	
vertebre dorsali	7%	
12 ^a dorsale	12%	
cinque lombari	12%	
esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente	5%	

In caso di mancino, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità operativa lavorativa.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

Art. 27 - Inabilità temporanea

L'indennizzo per inabilità temporanea è dovuto:

- a) integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni;
- b) al 50% per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni.

L'indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni.

L'indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quelli dovuti per invalidità permanente o per morte.

Art. 28 - Modalità di valutazione del danno

Le divergenze sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 24 sono demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 29 - Disdetta in caso di infortunio

Il recesso previsto dall'art. 8 ha effetto alla scadenza del periodo assicurazione in corso ovvero, se comunicato meno di 90 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva. Il recesso non può essere esercitato decorsi due anni dalla data stipulazione dell'assicurazione.

Art. 30 - Diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 31 - Indicizzazione

Le somme assicurate ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita"), elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.

L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice indicato nel frontespizio, corrispondente a quello del mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello di giugno successivo. Il diritto all'adeguamento sorge quando differenza fra detti indici sia non inferiore al 10% e gli aumenti o riduzioni sono applicabili a decorrere dalla prima scadenza annua di premio successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata variazione.

Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di somme assicurate e di premio.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, le somme assicurate ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, l'Assicurato avrà facoltà di rinunciare all'adeguamento; in tal caso le somme assicurate ed il premio rimarranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(applicabili soltanto se espressamente richiamate nel frontespizio)

A) Assicurazioni di gruppo

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 C.C.

B) Limitazione dell'assicurazione agli infortuni extraprofessionali
L'assicurazione vale esclusivamente per le attività che l'Assicurato svolge senza carattere di professionalità.

C) Limitazione dell'assicurazione agli infortuni professionali
L'assicurazione vale esclusivamente per le attività che l'Assicurato svolge con carattere di professionalità.

D) Rischio "in itinere"

L'assicurazione vale anche durante il percorso dell'Assicurato da l'abitazione al luogo di lavoro e viceversa.

E) Riferimento alla tabella di legge per i casi di invalidità permanente

A parziale deroga dell'art. 25 delle "Norme che regolano l'assicurazione", la tabella delle percentuali di invalidità permanente ivi prevista, si intende sostituita con quella allegata al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modificazioni intervenute fino alla stipulazione della polizza, e con rinuncia da parte della Società alla applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge stessa.

Forma parte integrante della presente polizza l'allegato mod. 477 INF 08 bis Tabella delle Attività.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

Agli effetti dell'art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle "Norme che regolano l'assicurazione":

Art. 8 e 29 (Facoltà di disdetta in caso di sinistro);

Art. 9 (Proroga dell'assicurazione in mancanza di disdetta almeno tre mesi prima della scadenza);

Art. 11 (Deroga alla competenza per territorio dell'Autorità Giudiziaria);

Art. 19 (Cessazione dell'assicurazione al sopravvenire di lossicodipendenza, alcoolismo o inermia mentali);

Art. 22 (Facoltà di disdetta nel caso di esistenza di altra assicurazione per il medesimo rischio);

Art. 28 (Deferimento di controversie a un collegio medico).

IL CONTRAENTE

INFORTUNI/A.M.A.T.

5CHEDA OFFERTA - QUOTAZIONI



COMPILATA E SOTTOSCRITTA DALLA COMPAGNIA.....E DA INSERIRE NELLA BUSTA
CON LA DICITURA "OFFERTA" COME DA LETTERA DI INVITO.

A) N. 3 DIRIGENTI CIASCUNO PER CAPITALI MORTE (5 ANNUALITA' DI RETRIBUZIONE)
I.P. (6 " " ")

MONTE RETRIBUTIVO STIMATO = L. 200.000.000 X _____ TASSO = L. _____
(RETRIBUZIONI ANNUE DIRIGENTI) FINITO (PREMIO LORDO)

B) N. 1 PRESIDENTE PER CAPITALI: MORTE (5 ANNUALITA' DI RETRIBUZIONE)
I.P. (6 " " ")
I.T. (L. 100.000)
R.S. MEDICHE (L. 20.000.000)

RETRIBUZIONE STIMATA = L. 70.000.000 X _____ TASSO = L. _____
(PARIFICATA AL DIRIGENTE PIU' ALTO IN GRADO) FINITO (PREMIO LORDO)

C) N. 8 COMPONENTI
LA COMMISSIONE
AMMINISTRATRICE CIASCUNO PER CAPITALI: MORTE (5 ANNUALITA' DI RETRIBUZIONE)
I.P. (6 " " ")
I.T. (L. 70.000)
R.S. MEDICHE (L. 10.000.000)

MONTE RETRIBUTIVO STIMATO = L. 400.000.000 X _____ TASSO = L. _____
(RETRIBUZIONE ANNUA PARIFICATA A QUELLA DEL FUNZIONARIO PIU' ALTO IN GRADO) FINITO (PREMIO LORDO)

Eventuale riparto coassicurativo

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) = L. _____

Massima ritenzione DELEGATARIA%

Eventuali Coassicuratrici:

TIMBRO E FIRMA COMPAGNIA

Compagnia Quota%

" "%



"E"

FAC - SIMILE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

INCENDIO

A.M.A.T.



PREMESSA

La stipula della presente polizza è disciplinata dalle Condizioni Generali di assicurazione contenute nel modello ANIA Ed. '86 e secondo le condizioni particolari dattiloscritte in deroga e/o integrazione di quelle riportate nel precitato modello ANIA Ed. '86.



P: Polizza

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO

(Testo approvato dall'ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)

Contraente

Assicurato

Polizza N. **Agenzia di** **Sostituisce la polizza N.**

Durata anni mesi giorni dalle ore 24 del alle ore 24 del

Modalità per la disdetta: lettera raccomandata da inviare 3 mesi prima della scadenza (v. art. 7)

Premio da pagare

Rate annuali, ciascuna di L. (di cui L. per imposta)

scadenti il di ogni anno, a partire dal

prima rata (fino al) L. (di cui L. per imposta)

Garanzie prestate (v. art. 11)

Somme assicurate L.

Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della _____

all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria.

Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

Sezione Tecnica Incendio - Milano, 13 Marzo 1984
Variante N. 9



La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio, la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi «Estratti di polizza» da esse firmati ed allegati alla presente, oppure dall'«Estratto unico» firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse.

Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato

- a) le cose assicurate od altri enti pertinenti a sue attività imprenditoriali non soffersero nell'ultimo decennio danni della medesima natura di quelli risarcibili in base alla presente polizza;
- b) le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società;
- c) non esistono depositi, con o senza scaffalature, aventi altezza d'impilamento superiore a 10 metri.

Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo della polizza.

Quietanza

La prima rata di premio di L. _____ (di cui L. _____ per imposta)
è stata pagata a mie mani oggi _____

L'AGENTE

.....



DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

- per «Assicurazione»: il contratto di assicurazione;
- per «Polizza»: il documento che prova l'assicurazione;
- per «Contraente»: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per «Assicurato»: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per «Società»: l'impresa assicuratrice;
- per «Premio»: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per «Rischio»: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- per «Sinistro»: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per «Indennizzo»: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.



In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso

esso coincide con la durata del contratto.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 11 - Rischio assicurato

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società risarcisce altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi

purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse;

- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;

- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'art. 23.

Art. 12 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;



- d) causati da terremoti; da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art. 13 - Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, colle-

zioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c), d), qualora assicurati ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Art. 14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 15 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 16 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;



- b) darle avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziarla o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 17 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 18 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 19 - Mandato del Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 16;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 20;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.



I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuno delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 20 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate — illese, danneggiate o distrutte — avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I — Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II — Macchinario, attrezzatura, arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, sta-

to di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III — Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

per i fabbricati — applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci (punti II e III) — deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Era-rio.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Art. 21 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 22 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il



medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi — escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente — superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 23 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 12 c).

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

..... li 19.....

Agli effetti dell'art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:

Art. 6 (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro);

Art. 7 (Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta tre mesi prima della scadenza);

Art. 9 (Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria);

Art. 13 (Cose assicurabili a condizioni speciali: pagamento dell'indennizzo a riparazione o ricostruzione avvenuta);

Art. 17 (Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti);

Artt. 18 e 19 (Procedura per la valutazione del danno e mandato dei Periti);

Art. 22 (Assicurazioni presso diversi assicuratori; obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun assicuratore; esclusione di responsabilità solidale con gli altri assicuratori);

Art. 24 (Pagamento dell'indennizzo: sospensione in caso di procedura giudiziaria).

IL CONTRAENTE



Ag: Appendice

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni la Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

1. Incendio - Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

2. Esplosione - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

3. Scoppio - Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione.

Gli effetti del gelo o del «colpo d'ariete» non sono considerati scoppio.

4. Fabbricato - L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento dei locali, ascensori, montacarichi, affreschi e statue non aventi valore artistico, ed escluso quanto indicato sotto la denominazione macchinario, attrezzature, arredamento.

5. Macchinario - Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento esclusi ascensori e montacarichi, impianti e attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti di condizionamento; scale mobili; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato, mobilio e arreda-

mento industriale; quanto costituisce attrezzatura e arredamento dei depositi e dipendenze d'industria.

6. Attrezzature - Mobilio ed arredamento; impianti e mezzi di sollevamento esclusi ascensori e montacarichi, impianti e attrezzature di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti di condizionamento; scale mobili; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; altri impianti indicati sotto la denominazione macchinario, ad esclusione delle macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; serbatoi metallici e tubazioni.

7. Arredamento - Mobilio di ufficio, cancelleria, registri, stampati, macchine per scrivere e per calcolo.

8. Arredamento domestico - Complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro di inerente all'abitazione.

9. Merci - Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, ed esclusi esplosivi, infiammabili e merci speciali.

10. Esplosivi - Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:



Aq: Appendice

a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;

b) per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

11. Infiammabili - Sostanze e prodotti non classificati «esplosivi» — ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali — che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

12. Merci speciali

- cellulose (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

13. Incombustibilità - Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

14. Tetto - L'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

15. Solai - Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffitture.

16. Contenitore antincendio - Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio con intercapedine riempita con speciali materiali isolanti, non deteriorabili nel tempo.

Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassetti devono presentare un incastro rompifiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall'altro da un diaframma di separazione anch'esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sé stante.

Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico.

Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.



OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società alle condizioni di legge, alle condizioni generali e particolari si obbliga a risarcire all'Assicurato i danni causati dall'incendio e dagli altri eventi previsti dalla presente polizza alle cose ivi specificate e descritte.

In Taranto Via C. Battisti n. 657, Via D'Aquino n. 17-19-21,
Via Margherita, C.so Umberto, Piazzale Libertà

ESISTONO

complessi di fabbricati, variamente elevati e costruiti prevalentemente con strutture portanti verticali, strutture portanti dei solai del tetto in cemento armato e/o altri materiali incombustibili, con manto di copertura e coibentazioni, ove esistano, in materiali incombustibili. Detti fabbricati sono adibiti ad uffici, rimessa, deposito, officina, carrozzeria anche con reparto di verniciatura ed altre minori dipendenze, il tutto relativo alla gestione dell'azienda municipalizzata di trasporto pubblico di persone. Si intendono comprese in garanzia anche n. 5 gabbiotti prefabbricati ubicati in Piazza Gesù Divin Lavoratore, Via Costantinopoli, Via Castrogiovanni, Via Lago di Garda e Via C. Battisti (località Cimino) nonché le pensiline dei punti di fermata autobus dislocate su tutto il territorio di Taranto e quant' altro di pertinenza dell' A.M.A.T..

Ciò premesso

SI ASSICURANO

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Fabbricati per | L. 7.590.000.000 |
| 2) Macchinario, attrezzature, arredi e quant'altro di inerente l'attività nulla escluso per..... | L. 9.200.000.000 |
| 3) Autobus ovunque trovansi, in rimessa, in circolazione, all' aperto o/e nell' interno di recinti per..... | L. 24.000.000.000 |
| 4) Ricorso terzi per..... | L. 500.000.000 |

TOTALE L. 50.290.000.000



GARANZIE COMPLEMENTARI

- Urto veicoli stradali;
- Fenomeno elettrico;
- Danni derivanti da dolo e colpa grave;
- Deroga alla regola proporzionale (20%);
- Valore a nuovo;
- Anticipo sugli indennizzi;
- Buona fede;
- Ricorso terzi;
- Perificazione danni da incendio;
- Esplosioni e scoppi esterni;
- Autocombustione;
- Onda sonica;
- Estensione di garanzia agli eventi speciali.



URTO VEICOLI STRADALI

La Società risponde dei danni, che l'urto di veicoli non appartenenti all'Assicurato ed in transito sulla pubblica via può cagionare alle cose assicurate anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

FENOMENO ELETTRICO

La Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non risponde dei danni:

- a) agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche;
- b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- c) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- d) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Agli effetti della presente garanzia in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro somma superiore a L. 150.000.000 (centocinquantamila milioni).



DOLO E COLPA GRAVE DELL' ASSICURATO

A deroga delle condizioni generali di assicurazione, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave dell'Assicurato o da dolo e/o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

DEROGA ALLA PROPORZIONALE

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione, si conviene fra le parti, che per le partite tutte, nella applicazione della proporzionale prevista, non si terrà conto dell'eventuale maggiore esistenza, sempreché questa si mantenga entro il limite del 20% delle somme assicurate alle rispettive partite.

Qualora invece detto limite del 20% risultasse oltrepassato, si applicherà il disposto delle condizioni generali di assicurazione per l'eccedenza del predetto 20%, fermo in ogni caso, che in ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare le somme assicurate medesime.

In relazione a quanto sopra, l'Assicurato si impegna ad integrare il premio in misura proporzionale alla constatata e concordata copertura di garanzia per l'intera annualità assicurativa.



ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO
(VALORE A NUOVO):

Premesso che per "valore a nuovo" s' intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, il costo di ricostruzione stimato a termini dell' art. 20 delle condizioni generali di assicurazione;
- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali,

le parti convengono di stipulare l' assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l' ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all' indennità di cui ad a), determina l' indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- 2) agli effetti dell' art. 21 delle condizioni generali di assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall' intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell' intera differenza occorrente per l' integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l' intera differenza;
 - c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.



- 3) agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime dell' articolo 20) delle condizioni generali di assicurazione;
- 4) il pagamento del supplemento di indennità é eseguito entro trenta giorni da quando é terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo o genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su un'altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l' assicuratore, purché ciò avvenga, salva comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell' atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- 5) l' assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività;
- 6) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L' Assicurato che proceda alla ricostruzione e/o rimpiazzo può richiedere con raccomandata a.r. inviata direttamente alla direzione della Società un anticipo.

La richiesta non potrà essere accolta:

- a) quando l' ammontare del danno accertato sia inferiore ai (duecentomilioni) 200.000.000= di lire;
- b) quando siano in atto contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso;
- c) quando il sinistro possa essere ritenuto "non accidentale".



L' anticipo non potrà essere inferiore al 50% dell' ammontare di dette spese con un massimo di L. 2.000.000.000, salvo la facoltà della Società di concedere in una o - su richieste successive alla prima da parte dell' Assicurato in base agli stati di avanzamento dei lavori - in più soluzioni, somme maggiori al 50% fermo però quale contributo massimo l' ammontare del danno totale liquidabile accertato in prima consulenza.

Le norme sul versamento dell' anticipo verranno concordate tra le parti per iscritto, tenendo presente lo stato di avanzamento dei lavori, e le fatture dei macchinari, impianti, attrezzature ed arredamento.

Il pagamento dell' anticipo sarà effettuato entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell' accordo tra le parti nel caso di unico anticipo o di primo versamento e entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione probatoria per le rate successive.

Rimane salvo ed impregiudicato il diritto della Società a ripetere le somme versate od a sospendere ulteriori pagamenti:

- 1) quando da controlli effettuati risulti che l' Assicurato non ha ottemperato agli accordi concordati;
- 2) quando da indagini successive all' accordo emergono elementi di contestazione a carattere contrattuale o si verificano le condizioni di cui ai punti a), b) e c).

BUONA FEDE

L' omissione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all' atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave; fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l' intera annualità).



RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l' Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell' assicurato.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L' assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l' Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell' Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell' ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell' acqua, dell' aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell' Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l' Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l' amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all' Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell' art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.



L' Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell' Assicurato.

L' Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l' art. 1917 del codice civile.

Si precisa che in detta garanzia devono intendersi compresi i danni eventualmente arrecati ad autoveicoli o motoveicoli in genere di proprietà di Amministratori o Dipendenti della Contraente, in sosta nell'ambito delle aree comunque utilizzate dalla Contraente stessa.

PARIFICAZIONE DANNI DA INCENDIO

A parziale deroga di quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione, vengono parificati i danni da "incendio", oltre che i guasti arrecati per ordine dell' autorità, anche quelli non inconsiderabilmente arrecati dall' Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare o di impedire il propagarsi dell' incendio.

ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI

La società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli Enti assicurati da esplosioni o scoppi verificatisi per cause indipendenti dall'attività dichiarata in polizza, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo di L. 300.000.

AUTOCOMBUSTIONE

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustioni alla cose assicurate.



ONDA SONICA

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonica determinata da aereomobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

ESTENSIONI DI GARANZIA - EVENTI SPECIALI E CATASTROFALI

- A - EVENTI ATMOSFERICI;
- B - TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO;
- C - ACQUA CONDOTTA (con deroga al comma A per i danni derivanti da traboccamenti, rigurgito e rottura di fognatura);
- D - FUMO;
- E - INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI;
- F - TERREMOTO.

La descrizione del rischio, le definizioni, disposizioni ed in genere tutto quanto non espressamente derogato dalla presente appendice, s' intendono qui richiamate e confermate.

A - EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni:

- 1) materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, grandine, tempesta, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non;
- 2) di bagnamento che si verificassero all' interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.



La Società non risponde dei danni:

a) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, neve;
 - cedimento o franamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2);

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

**B - TUMULTI. SCIOPERI. SOMMOSSE. ATTI VANDALICI O DOLOSI.
TERRORISMO E SABOTAGGIO**

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatesi



in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

- 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanni di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) causati da interruzioni di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto od in occasione di serrata. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazioni non militari della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza incendio.

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni



momento di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.

C - ACQUA CONDOTTA

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua - esclusa acqua piovana - a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

D - FUMO

La Società risponde dei danni causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.



E - INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi - a parziale deroga dell' art. 12 delle C.G.A. - quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione e allagamenti in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento, o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell' inondazione, alluvione e allagamenti sugli enti assicurati;
- c) a enti mobili all' aperto;
- d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm sul pavimento.

F - TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Ai soli effetti della presente garanzia, l' art. 2 delle condizioni generali di assicurazione si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

Esclusioni - La Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell' atomo o di radiazioni provocate dall' accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risul-



- tassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzioni vulcaniche, da inondazioni e da maremoto;
 - c) causati da mancanza o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
 - d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
 - e) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Per le estensioni di garanzie soprarichiamate il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro nel modo seguente:

GARANZIA A) EVENTI ATMOSFERICI: di L. 500.000;

" B) TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI, ETC.:
di L. 500.000

" C) ACQUA CONDOTTA: di L. 500.000;

" D) FUMO: di L. 500.000;

" E) INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI:
di L. 1.000.000.

" F) TERREMOTI: di L. 10.000.000



Massimi risarcimenti:

- Relativamente alle garanzie A) B) E) F) in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri avvenuti nel periodo di assicurazione somma superiore al 70% del capitale assicurato a ciascuna partita;
- relativamente alla garanzia C) con massimo di L. 100.000.000.

CONDIZIONI PARTICOLARI

- 1) A parziale modifica dell' art. 2 delle norme che regolano l' assicurazione in generale, si conviene che il termine di rispetto per il pagamento del premio annuo viene elevato da 15 a 40 giorni.
- 2) A parziale deroga di quanto disposto dall' art. 16 delle condizioni generali di assicurazione, si conviene che il termine per denunciare il sinistro alla società, deve avvenire entro 10 giorni da quando l' assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell' art. 1913 C.C., e che la denuncia stessa potrà pervenire anche per mezzo del Broker al quale la Contraente ha affidato la gestione del presente contratto.
- 3) A deroga dell' art. 9 delle norme che regolano l' assicurazione in generale, resta convenuto che in caso di controversia deve considerarsi Foro competente quello di Taranto.
- 4) ASSICURAZIONE DEGLI AUTOBUS
 - a) Il presente contratto di assicurazione è stipulato con la forma a polizza aperta: pertanto ha per base un libro matricola a fogli numerati nel quale risultano indicati per ciascun veicolo tutti i dati contenuti nella carta di circolazione, nonché il valore assegnato ai fini della garanzia incendio.



Per tutti i movimenti successivi di entrata ed uscita, per ogni mezzo, il Contraente dovrà darne comunicazione scritta e la garanzia avrà inizio o termine alle ore 24.00 del giorno della relativa comunicazione.

Le comunicazioni di variazione effettuate con la forma sopra stabilita dovranno contenere tutti i dati per la individuazione del veicolo avanti indicato.

Non sono considerate esclusioni le sospensioni di veicoli dalla circolazione a causa di lavori di riparazione di durata inferiore a tre mesi.

b) Alla fine di ogni anno assicurativo sarà effettuata la regolazione del premio relativo ai movimenti di entrata ed uscita dei veicoli, mediante appendice, con le seguenti modalità:

- in caso di aumento, rispetto al premio iniziale, l'Assicurato è tenuto a pagare la differenza dovuta per il periodo assicurativo trascorso, cui la regolazione si riferisce.
- in caso di diminuzione, rispetto al premio iniziale, l'Impresa restituirà la parte di premio riscossa in più.

L'aumento o la diminuzione sarà pari alla differenza esistente tra i premi netti indicati nel libro matricola preventivo compilato all'inizio di ogni annualità assicurativa ed i premi netti indicati nel libro matricola consuntivo compilato alla fine di ogni annualità assicurativa.

Il versamento per la regolazione del premio dovrà essere effettuato dall'Assicurato entro trenta giorni dalla data di comunicazione fatta a cura dell'Impresa.

5) Il tasso lordo di premio annuo si intende determinato nella misura del _____ per ogni mille lire di capitale assicurato.



- 6) La Contraente dichiara che per veicolo di maggior valore non supera la somma di L. 300.000.000. Resta tuttavia inteso e convenuto che, fermo restando tale limite massimo per autobus, il risarcimento non potrà in nessun caso superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
- 7) Per l' annualità assicurativa in corso il premio viene determinato sulla base di un valore complessivo degli autobus ammontante a L. 24.000.000.000, restando inteso e convenuto che la Contraente si impegna a comunicare alla Compagnia, al più presto possibile, il valore dei singoli automezzi affinché si possa ottemperare a quanto previsto dall' art. 4) che precede.
- 8) In deroga delle condizioni generali di assicurazione tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l' Assicurato devono essere fatte alla Compagnia anche per il tramite del Broker assegnatario del contratto (Iacobino Insurance Brokers S.r.l. Sede di Taranto Via Cavour, 28).



INCENDIO/A.M.A.T.

SCHEMA OFFERTA - QUOTAZIONE

COMPILATA E SOTTOSCRITTA DALLA COMPAGNIA.....
E DA INSERIRE NELLA BUSTA CON LA DICITURA "OFFERTA" COME DA
LETTERA DI INVITO.

QUOTAZIONE

MIGLIORE OFFERTA ESPRESSA IN TASSI E PREMI FINITI RIFERITA
ALL' INTERO PACCHETTO DI GARANZIE RIPORTATE NEL FAC-SIMILE DI
POLIZZA:

FABBRICATI L. 7.590.000.000 X _____ %° = L. _____

CONTENUTO L. 9.200.000.000 X _____ %° = L. _____

AUTOBUS L. 24.000.000.000 X _____ %° = L. _____

RICORSO TERZI L. 500.000.000 X _____ %° = L. _____

TOTALE PREMIO ANNUO LORDO L. _____

TIMBRO E FIRMA COMPAGNIA

Eventuale riparto coassicurativo

Massima ritenzione DELEGATARIA%

Eventuali Coassicuratrici:

Compagnia	Quota
"	"
"	"

TIMBRO E FIRMA DELEGATARIA



"F"

FAC - SIMILE

POLIZZA ASSICURATIVA CUMULATIVA

AUTO RISCHI DIVERSI

- INCENDIO
- FURTO
- KASKO
- EVENTI NATURALI SOCIO-POLITICI

AUTOVEICOLI AZIENDALI

COMPRESA AUTOVETTURA DIRETTORE

(ESCLUSI AUTOBUS)

A.M.A.T.



A) INCENDIO

Oggetto dell' assicurazione:

L' impresa garantisce l' indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato - sia in rimessa che in circolazione - comprese le parti accessorie normalmente fornite dalla casa costruttrice e che siano conseguenza di: incendio qualunque ne sia la causa, fulmine, caduta di aeromobile e loro parti o cose da essi trasportati, scoppio del carburante contenuto nel serbatoio del veicolo e destinato al suo funzionamento.

L' impresa si obbliga altresì a tenere indenne l' Assicurato, fino alla concorrenza di L. 100.000.000 per evento, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia per:

- danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi o a locali da lui tenuti in locazione;
- lesioni corporali cagionati a terzi.

La garanzia di cui al comma precedente è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell' utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro la somma sopra stabilita e sino alla concorrenza del 10% di tale somma; non comprende invece i danni:

- a cose che l' assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto sopra previsto per i locali in locazione;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell' acqua, della aria e del suolo.



B) FURTO

Oggetto dell' assicurazione:

L' impresa garantisce l' indennizzo dei danni materiali e diretti che siano conseguenza di furto totale o parziale, consumato o tentato, degli autoveicoli assicurati - sia in rimessa che in circolazione - comprese le parti accessorie, anche di serie, parti di ricambio, optionals.

I danni conseguenti a rapina sono equiparati a quelli in caso di furto.

L' impresa indennizza anche i danni conseguenti alla circolazione, agli atti vandalici ed ai danneggiamenti che il veicolo assicurato abbia subito successivamente alla consumazione del furto e prima che sia stato recuperato.

Sono compresi in garanzia i danni conseguenti a furto o rapina a cose non assicurate ubicate all' interno del veicolo.

La garanzia è estesa alle apparecchiature accessorie stabilmente fissate e risultanti da idonea documentazione, purchè comprese nel prezzo di listino del veicolo. In caso di sinistro il danno sarà liquidato sulla base del valore commerciale delle medesime apparecchiature, con il limite del 10% per ogni singola apparecchiatura e del 20% per più apparecchiature, da calcolarsi sulla base dell'intero valore assicurato (o del valore commerciale se inferiore) per il veicolo. Il furto delle apparecchiature è risarcibile una volta sola nel corso di una stessa annualità assicurativa.

L' impresa assicura il rimborso, fino ad un massimo di L. 300.000 per evento, delle spese sostenute dall' Assicurato per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo assicurato, dai vestiti dei trasportati e del conducente, in conseguenza del trasporto di vittime di incidenti stradali dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso, anche nel caso che si tratti di animali, riconoscendo in questa circostanza un rimborso fino a L. 50.000 per eventuali spese veterinarie sostenute.



NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE DI CUI AI PUNTI A) E B)
INCENDIO/FURTO

Art. 1-ESCLUSIONI

L' assicurazione non copre i danni:

- a) causati da semplici bruciature non seguite da incendio, né quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, salvo che abbia provocato fiamma;
- b) derivanti da atti di guerra, occupazione militare, insurrezioni, invasioni e calamità provocate da forze della natura;
- c) determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell' Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, delle persone da lui incaricate della sorveglianza del veicolo, delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
- d) verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell' atomo o con radiazioni provocate dall' accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) indiretti, come deprezzamento e privazione dell' uso del veicolo qualunque ne sia la causa;
- f) preesistenti al sinistro denunciato.

Art. 2 - VALUTAZIONE DEI DANNI

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l' ammontare dell' indennizzo é determinato in base al valore commerciale del veicolo e delle sue parti accessorie al momento del sinistro.

Si considera perdita totale anche il caso in cui l' entità dell' indennizzo, valutato in base al criterio di cui al successivo paragrafo, sia uguale o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso



é facoltà dell' impresa di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro, corrispondendone all' Assicurato il controvalore.

Per i danni parziali si applica, al costo dei materiali di nuova fornitura, una riduzione pari al rapporto esistente fra il valore a nuovo ed il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; tale rapporto potrà essere ridotto per effetto di eventuali migliorie documentate.

DEROGA ALL' APPLICAZIONE DEL DEGRADO

In caso di danno totale, qualora l' assicurazione sia prestata per una autovettura il cui valore assicurato sia non inferiore al valore a nuovo al momento della prima immatricolazione e sempreché l' autoveicolo risulti essere stato assicurato con la Compagnia per detto valore, fin dal momento della sua prima immatricolazione, non verrà applicato alcun degrado se il sinistro si verifica:

- entro un anno dalla data di prima immatricolazione, per i veicoli il cui valore di listino a nuovo comprensivo di IVA al momento della prima immatricolazione risulta essere non superiore a L. 35.000.000;
- entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, per i veicoli il cui valore di listino a nuovo comprensivo di IVA al momento della prima immatricolazione risulta superiore a L. 35.000.000.

In caso di danno parziale, qualora l' assicurazione sia prestata per autovetture, non verrà applicato nessun degrado ai prezzi di ricambio inerenti la carrozzeria (selleria esclusa), la strumentazione ed i cristalli.

In ogni caso, se il valore del veicolo dichiarato in polizza é inferiore al suo valore commerciale al momento del sinistro, la liquidazione avverrà secondo il disposto dell' art. 1907 del Codice Civile.



Qualora la garanzia sia estesa all' estero, gli indennizzi per i danni ivi sopravvenuti verranno liquidati in Italia possibilmente con valuta italiana e comunque nel rispetto delle norme valutarie in vigore. In nessun caso l' indennizzo potrà superare un importo pari al valore assicurato.

Art. 3- NOMINA DEI PERITI - RINUNCIA AD ADIRE L' AUTORITA' GIUDIZIARIA.

La valutazione dei danni é effettuata direttamente mediante accordo fra le parti ovvero, a richiesta di una di esse, da due periti che le parti dovranno nominare. In caso di disaccordo verrà nominato un terzo perito la cui scelta, mancando l' accordo tra i primi due, verrà effettuata dal Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro é accaduto.

Le decisioni dei periti saranno prese a maggioranza, senza formalità alcuna, ed impegneranno le parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa, anche presso l' Autorità Giudiziaria.

Ciascuna delle parti sopporterà le spese e competenze del terzo.

Art. 4 - DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL' ASSICURATO.

In caso di sinistro l' assicurato deve farne denuncia immediata alla autorità competente inoltrando all' Impresa - entro il limite di tre giorni dal fatto o dal giorno in cui ne viene a conoscenza - copia della denuncia stessa, con precisazione dell' entità almeno approssimativa del danno.

L' Assicurato, salvo le riparazioni sommarie ed urgenti necessarie al ricovero del veicolo, deve astenersi dall' effettuare riparazioni senza prima aver ottenuto il consenso da parte dell' impresa.

L' Assicurato, a richiesta dell' impresa, deve produrre:

- in caso di furto totale, l' estratto cronologico del P.R.A. relativo al veicolo ed il certificato dell' annotazione al P.R.A. della perdita di possesso;



- in caso di furto seguito dal ritrovamento del veicolo, il verbale di ritrovamento da parte dell' Autorità Giudiziar-
ria.

In tutti i casi, l' impresa ha la facoltà di richiedere il certificato di chiusa inchiesta, ovvero altro documento attestante che non ricorre la circostanza prevista dall' art. 1 lettera c) delle norme comuni alle garanzie.

Art. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L' assicurazione é operante nel territorio della Repubblica Italiana, dello stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché di quello di tutti i paesi per i quali l' Assicurato sia in possesso di valida carta verde, purché rilasciata dall' Impresa.

Art. 6 - RECESSO DALL' ASSICURAZIONE

L' impresa dopo ogni denuncia di sinistro, può recedere dall' assicurazione con preavviso scritto di almeno 30 giorni, anche limitatamente alla sola garanzia colpita dal sinistro, tenendo comunque a disposizione del Contraente la quota di premio netto non usufruita.

Art. 7 - COMPETENZA TERRITORIALE - RINUNCIA ALL' ESECUZIONE PROVVISORIA

Per le controversie comunque riguardanti l' esecuzione del presente contratto é esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l' Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l' agenzia cui é assegnato o presso la quale é stato concluso il contratto.

Le parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli artt. 282 e 648 del Codice di procedura Civile.



Art. 8 - RIDUZIONE DEL VALORE ASSICURATO

Relativamente alle garanzie prestate sulla base del valore del veicolo, l'impresa si impegna in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

Art. 9 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle precedenti condizioni valgono, in quanto applicabili, quelle per l'assicurazione della responsabilità civile veicoli a motore.

C) KASKO

Oggetto dell' Assicurazione e condizioni generali come da allegato MOD. IB/91.

La garanzia è prestata per gli autoveicoli dell' Ente prevedendo un risarcimento massimo pari al valore commerciale del veicolo, [con deduzione dello scoperto del 10% con il minimo di L. 300.000] restando tale scoperto a carico dell'assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, assicurarli presso altre imprese.

D) EVENTI NATURALI E SOCIO-POLITICI

A parziale deroga delle condizioni generali delle garanzie di cui ai punti A), B) e C), la Società risarcisce i danni materiali diretti ed indiretti subiti dal veicolo descritto in polizza in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, grandine, frane, smottamenti, nonché determinati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo, sabotaggio. La garanzia è prestata prevedendo un risarcimento massimo pari al valore commerciale del veicolo



[con deduzione dello scoperto del 10% con il minimo di L. 300.000] restando tale scoperto a carico dell'assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, assicurarli presso altre Imprese. In caso di sinistro, l'assicurato dovrà fare immediata denuncia all'Autorità inoltrando alla Società copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. Restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni e pattuizioni di polizza in quanto non espressamente derogate dalla presente clausola.

CONDIZIONI PARTICOLARI

In deroga alle condizioni generali ed alle norme che regolano le garanzie di cui ai punti A), B), C) e D) valgono le seguenti condizioni particolari:

1) - COMPETENZA TERRITORIALE

Resta convenuto che in caso di controversia deve considerarsi Foro competente quello di Taranto.

2) - DENUNCIA SINISTRI

Si conviene che il termine utile per la denuncia dei sinistri viene elevato da 3 a 10 giorni e la denuncia stessa potrà pervenire anche per mezzo del Broker al quale la Contraente ha affidato la gestione del presente contratto.

3) - CLAUSOLA BROKER

Tutte le comunicazioni alle quali l'A.M.A.T. è tenuto devono essere fatte alla Compagnia anche per il tramite del Broker assegnatario del contratto (Iacobino Insurance Broker S.r.l. Sede di Taranto - Via Cavour, 28).

4) - PAGAMENTO PREMIO

Si conviene che il termine di rispetto per il pagamento del premio annuo viene elevato da 15 a 40 giorni.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI KASKO

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza (comprese le parti accessorie stabilmente incorporate e la ruota di scorta) in conseguenza di urto, collisione o ribaltamento verificatosi durante la circolazione.

Art. 2 ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge.

La Società non indennizza l'Assicurato per i danni:

- a) determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, del conducente o dei trasportati;
- b) cagionati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- c) subiti a causa di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano;
- d) avvenuti durante la partecipazione a corse o gare e relative prove. Sono invece indennizzabili quelli avvenuti in occasione di raduni;
- e) avvenuti in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, atti di vandalismo, eruzioni vulcaniche, terremoti, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine e sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- f) conseguenti a furto o rapina del veicolo.

Art. 3 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino; peraltro, se l'Assicurato ha in corso con la Società un contratto riguardante l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi per lo stesso veicolo, la garanzia sarà valida negli Stati convenuti per l'assicurazione di responsabilità civile, ma lo scoperto minimo previsto in polizza viene raddoppiato.

Art. 4 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'Assicurato è tenuto a pagare, presso la Direzione della Società o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto, il premio stabilito dalla polizza medesima. L'esazione dei premi precedentemente eseguita al domicilio dell'Assicurato non può in alcun modo invocarsi come deroga a tale obbligo.

La prima rata deve essere pagata alla consegna della polizza: le rate successive vengono pagate contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società, che devono portare la data del pagamento e la firma della persona che riscuote l'importo.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di quindici giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore ventiquattro del giorno di pagamento del premio e delle spese, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Trascorso il termine di quindici giorni di cui sopra, la Società ha diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, o di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 5 SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

Qualora nel corso del contratto avvenga la sostituzione del veicolo designato in polizza, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Società precisando marca e tipo, numero di targa, potenza fiscale o peso complessivo a pieno carico, uso e valore commerciale. Da tale data la garanzia si intende sospesa e riprenderà dalle ore ventiquattro del giorno di accettazione da parte dell'Assicurato delle Condizioni normative e di premio stabilite dalla Società e relative al nuovo veicolo. In caso di mancata accettazione delle predette condizioni, il contratto si intenderà risolto e la Società, a richiesta dell'Assicurato, rimborserà la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, con deduzione del 15% del premio annuale.

Art. 6 VARIAZIONI DI RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni negli elementi del rischio quali potenza fiscale o peso complessivo a pieno carico o uso del veicolo designato nel contratto, l'Assicurato deve darne immediata e completa comunicazione alla Società. Se la variazione implica aggravamento che comporti l'applicazione di un premio o di uno scoperto maggiori, la Società ha il diritto di chiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso. Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni.

Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso si applica l'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile.

Se invece la variazione implica diminuzione di rischio, il premio e lo scoperto sono ridotti in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

Art. 7 ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente. La Società, entro trenta giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di quindici giorni.

Art. 8 DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

La denuncia del sinistro deve essere fatta per iscritto alla Società entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, dell'entità - almeno approssimativa - del danno e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

Art. 9 AMMONTARE DEL DANNO

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo assicurato, la Società determina l'indennizzo in base al valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

In caso di sinistro che cagioni al veicolo danni parziali, l'indennizzo si determina per differenza, detraendo il valore del veicolo dopo il sinistro da quello che aveva prima del sinistro. Se il costo delle riparazioni è maggiore di tale differenza, il danno indennizzabile è pari a questa ultima: se è minore, il danno indennizzabile è uguale al costo suddetto dedotto del valore di migliorie, che risultino commercialmente apprezzabili, apportate al veicolo in relazione al suo stato d'uso ed escluse in ogni caso le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati in occasione delle riparazioni stesse. In ogni caso, se il valore del veicolo danneggiato è maggiore, al momento del sinistro, del valore dichiarato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo.

Art. 10 LIQUIDAZIONE DEI DANNI

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti, ovvero - quando uno di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato: se i periti non possono accordarsi, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali. Peraltro la Società ha il diritto di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia: del pari ha diritto di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state danneggiate, in luogo di pagarne la relativa somma liquidata.

Art. 11 RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e con preavviso di quindici giorni, rimborsando la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art.12 PROROGA DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto è rinnovato per la durata di un anno e così successivamente.

Art.13 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete nei confronti del conducente del veicolo e dei trasportati oltre che dei familiari dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

Art.14 COMPETENZA TERRITORIALE

Per le azioni riguardanti l'esecuzione del presente contratto - salvo il disposto dell'art. 10 - è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

Art.15 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata.

Art.16 IMPOSTE

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.17 RINVIO ALLA LEGGE

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente polizza, si applicano le disposizioni di legge.

L'ASSICURATO CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Ai sensi dell'art. 1341 /c.c. 2° comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione della presente polizza:

Art. 5 - (facoltà di recesso della Società in caso di sostituzione del veicolo)

Art. 7 - (facoltà di recesso della Società in caso di stipulazione di assicurazioni complementari)

Art.10 - (deroga alla competenza dell'Autorità giudiziaria per controversie sulle conseguenze del sinistro)

Art.11 - (facoltà di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro)

Art.12 - (tacito rinnovo del contratto in mancanza di disdetta tre mesi prima della scadenza)

Art.14 - (deroga alla competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria).

**A.R.D./AUTOVEICOLI AZIENDALI****SCHEDA OFFERTA - QUOTAZIONE****COMPRESA AUTOVETTURA DIRETTORE****(ESCLUSI AUTOBUS)/A.M.A.T.**

COMPILATA E SOTTOSCRITTA DALLA COMPAGNIA
E DA INSERIRE NELLA BUSTA CON LA DITURA "OFFERTA" COME DA LETTERA DI INVITO.

QUOTAZIONE**MIGLIORE OFFERTA ESPRESSA IN TASSI E PREMI LORDI:****A) INCENDIO**

- AUTOVETTURE L. 103.000.000 X ____ %° = L. ____
- AUTOCARRO L. 28.000.000 X ____ %° = L. ____
- VEIC. SPEC. L. 80.000.000 X ____ %° = L. ____

B) FURTO

- AUTOVETTURE L. 103.000.000 X ____ %° = L. ____
- AUTOCARRO L. 28.000.000 X ____ %° = L. ____
- VEIC. SPEC. L. 80.000.000 X ____ %° = L. ____

C) KASKO

- AUTOVETTURE L. 103.000.000 X ____ %° = L. ____
- AUTOCARRO L. 28.000.000 X ____ %° = L. ____
- VEIC. SPEC. L. 80.000.000 X ____ %° = L. ____

D) EVENTI NATURALI E SOCIO-POLITICI

- AUTOVETTURE L. 103.000.000 X ____ %° = L. ____
- AUTOCARRO L. 28.000.000 X ____ %° = L. ____
- VEIC. SPEC. L. 80.000.000 X ____ %° = L. ____

TOTALE PREMIO LORDO (A+B+C+D) L. ____

N.B. Il valore di ogni singolo veicolo (suscettibile di variazione) é il seguente:

- AUTOVETTURA FIAT UNO	A.C. 94	VALORE L. 15.000.000
- " " "	" 94	" L. 15.000.000
- " " "	" 94	" L. 15.000.000
- " LANCIA THEMA TD	" 92	" L. 26.000.000
- " ALFA 164 QV (DIRETTORE)	" 91	" L. 32.000.000
- AUTOCARRO FIAT TALENTO D	" 91	" L. 10.000.000
- " FIAT FIORINO FURGONE	" 94	" L. 18.000.000
- VEICOLO SPECIALE ZEPHIR 800	" 90	" L. 80.000.000

Eventuale riparto coassicurativo **TIMERO E FIRMA COMPAGNIA**

Massima ritenzione DELEGATARIA%

Eventuali Coassicuratrici:

Compagnia Quota%

" %

" %

TIMERO E FIRMA DELEGATARIA



"G"

FAC - SIMILE

POLIZZA DI ASSICURAZIONI

RISCHIO MISSIONI

A.M.A.T.



CONDIZIONI PARTICOLARI

- 1) La Società presta la copertura assicurativa di cui alla presente polizza per i danni materiali e diretti subiti dai mezzi propri di trasporto dei dipendenti, dei Dirigenti, del Presidente e dei Componenti la Commissione Amministratrice, nonché di altre persone autorizzate in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

La garanzia di cui al presente articolo è rivolta alla copertura dei rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi - legge 990 del 24/12/69, di danneggiamenti al mezzo di trasporto proprio del dipendente.

- 2) Per "mezzo proprio dei dipendenti, dei Dirigenti, del Presidente e dei Componenti la Commissione Amministratrice" si intendono tutti quelli guidati dai precitati soggetti anche se non intestati al P.R.A. agli stessi, purché regolarmente segnalati all'Ente almeno 24 ore prima della missione o adempimento di servizio.
- 3) Tutto quanto sopra premesso, l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme:
- danni ai veicoli L.30.000.000 A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, fermo restando che l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
- 4) Gli importi liquidati dall'infrascritta Società per danni risarcibili con la presente polizza, fino alla concorrenza delle somme precedentemente indicate, saranno ad integrazione in base a polizze stipulate da terzi responsabili.



- 5) Resta fra le parti convenuto che le lettere a) (colpa grave), c) (traino attivo, passivo, manovre a spinta o a mano), e) (tumulti popolari, atti di vandalismo, eruzioni vulcaniche, terremoti, uragani, alluvioni, inondazioni e grandine), ed f) (furto-rapina del veicolo) dell' art. 2), nonché l' art. 9) delle condizioni generali di assicurazione di cui al Mod. IB/91, si intendono abrogate.

Relativamente ai danni ai veicoli, l' assicurazione si intende estesa ai danni da incendio, entro il limite indicato al precedente punto 3).

- 6) Per la identificazione delle persone e dei mezzi di trasporto da ritenersi assicurati, per l' accertamento del loro uso e per il conteggio dei chilometri effettivamente percorsi per ragioni di servizio, si farà riferimento ai registri del Contraente; registri che lo stesso si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli.
- 7) Fra le parti si conviene di calcolare il premio della presente polizza sulla base del chilometraggio percorso preventivato in Km 4.000, al premio anticipato di L. ____ al Km comprensivo di accessori e tasse.

Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni anno assicurativo o minor periodo, l' Azienda comunicherà i chilometri effettivamente percorsi e la Società procederà alla regolazione del premio, applicando per ogni Km percorso il costo di L. _____, restando inteso che qualora il chilometraggio definitivo risultasse inferiore a quello preventivato, la Società effettuerà il rimborso del premio dovuto, ma comunque non inferiore a quello che sarebbe risultato calcolando il premio su n° 3.000 chilometri.



- 8) Se il Contraente non effettua nel termine previsto la comunicazione del consuntivo chilometrico ed entro 40 GG. il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.



- 9) A parziale deroga delle condizioni generali e delle norme che regolano l'assicurazione, le comunicazioni alle quali é tenuto l'Assicurato devono essere fatte con lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax indirizzati alla direzione della Società ovvero al Broker IACOBINO INSURANCE BROKERS Srl.
- 10) A parziale deroga di quanto disposto dall' art. 8 del Mod. IB/91, si conviene che il termine utile per la denuncia dei sinistri viene elevato a 10 giorni.
Resta convenuto fra le parti che in caso di danno, la denuncia descrittiva dell'evento dovrà essere corredata dalla copia della denuncia fatta dal dipendente, dal componente la Commissione Amministratrice, etc. a carico della polizza di responsabilità Civile Auto, e comunque in ogni caso il tutto dovrà essere inoltrato attraverso la Direzione dell'Ente, che apporrà il proprio "visto" alla denuncia prima dell'invio alla Società.
- 11) A parziale deroga di quanto disposto dall' art. 4 del Mod. IB/91, si conviene che il termine di rispetto per il pagamento delle rate successive viene elevato da 15 a 40 giorni.
- 12) A parziale deroga dell' art. 14) delle condizioni generali di assicurazione di cui al Mod. IB/91 resta fra le parti convenuto che il foro competente é esclusivamente quello di Taranto.
- 13) Le presenti condizioni particolari prevalgono, in caso di discordanza, sulle norme e condizioni generali di assicurazione di cui al Mod. IB/91 facente parte integrante della presente polizza.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza (comprese le parti accessorie stabilmente incorporate e la ruota di scorta) in conseguenza di urto, collisione o ribaltamento verificatosi durante la circolazione.

Art. 2 ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge.

La Società non indennizza l'Assicurato per i danni:

- a) determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, del conducente o dei trasportati;
- b) cagionati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- c) subiti a causa di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano;
- d) avvenuti durante la partecipazione a corse o gare e relative prove. Sono invece indennizzabili quelli avvenuti in occasione di raduni;
- e) avvenuti in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, atti di vandalismo, eruzioni vulcaniche, terremoti, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine e sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- f) conseguenti a furto o rapina del veicolo.

Art. 3 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino; peraltro, se l'Assicurato ha in corso con la Società un contratto riguardante l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi per lo stesso veicolo, la garanzia sarà valida negli Stati convenuti per l'assicurazione di responsabilità civile, ma lo scoperto minimo previsto in polizza viene raddoppiato.

Art. 4 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'Assicurato è tenuto a pagare, presso la Direzione della Società o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto, il premio stabilito dalla polizza medesima. L'esazione dei premi precedentemente eseguita al domicilio dell'Assicurato non può in alcun modo invocarsi come deroga a tale obbligo.

La prima rata deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive vengono pagate contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società, che devono portare la data del pagamento e la firma della persona che riscuote l'importo.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di quindici giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore ventiquattro del giorno di pagamento del premio e delle spese, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Trascorso il termine di quindici giorni di cui sopra, la Società ha diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, o di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 5 SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

Qualora nel corso del contratto avvenga la sostituzione del veicolo designato in polizza, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Società precisando marca e tipo, numero di targa, potenza fiscale o peso complessivo a pieno carico, uso e valore commerciale. Da tale data la garanzia si intende sospesa e riprenderà dalle ore ventiquattro del giorno di accettazione da parte dell'Assicurato delle Condizioni normative e di premio stabilite dalla Società e relative al nuovo veicolo. In caso di mancata accettazione delle predette condizioni, il contratto si intenderà risolto e la Società, a richiesta dell'Assicurato, rimborserà la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, con deduzione del 15% del premio annuale.

Art. 6 VARIAZIONI DI RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni negli elementi del rischio quali potenza fiscale o peso complessivo a pieno carico o uso del veicolo designato nel contratto, l'Assicurato deve darne immediata e completa comunicazione alla Società. Se la variazione implica aggravamento che comporti l'applicazione di un premio o di uno scoperto maggiori, la Società ha il diritto di chiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso. Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni.

Per i sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso si applica l'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile.

Se invece la variazione implica diminuzione di rischio, il premio e lo scoperto sono ridotti in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

Art. 7 ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente. La Società, entro trenta giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di quindici giorni.

Art. 8 DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

La denuncia del sinistro deve essere fatta per iscritto alla Società entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, dell'entità - almeno approssimativa - del danno e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

Art. 9 AMMONTARE DEL DANNO

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo assicurato, la Società determina l'indennizzo in base al valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

In caso di sinistro che cagioni al veicolo danni parziali, l'indennizzo si determina per differenza, detraendo il valore del veicolo dopo il sinistro da quello che aveva prima del sinistro. Se il costo delle riparazioni è maggiore di tale differenza, il danno indennizzabile è pari a questa ultima; se è minore, il danno indennizzabile è uguale al costo suddetto dedotto del valore di migliorie, che risultino commercialmente apprezzabili, apportate al veicolo in relazione al suo stato d'uso ed escluse in ogni caso le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati in occasione delle riparazioni stesse. In ogni caso, se il valore del veicolo danneggiato è maggiore, al momento del sinistro, del valore dichiarato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo.

Art. 10 LIQUIDAZIONE DEI DANNI

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti, ovvero - quando uno di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato: se i periti non possono accordarsi, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali. Peraltro la Società ha il diritto di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia: del pari ha diritto di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state danneggiate, in luogo di pagarne la relativa somma liquidata.

Art. 11 RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e con preavviso di quindici giorni, rimborsando la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro e qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art.12 PROROGA DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto è rinnovato per la durata di un anno e così successivamente.

Art.13 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete nei confronti del conducente del veicolo e dei trasportati oltre che dei familiari dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

Art.14 COMPETENZA TERRITORIALE

Per le azioni riguardanti l'esecuzione del presente contratto - salvo il disposto dell'art. 10 - è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

Art.15 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata.

Art.16 IMPOSTE

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.17 RINVIO ALLA LEGGE

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente polizza, si applicano le disposizioni di legge.

L'ASSICURATO CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

Ai sensi dell'art. 1341 /C.C. 2° comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione della presente polizza:

Art. 5 - (facoltà di recesso della Società in caso di sostituzione del veicolo)

Art. 7 - (facoltà di recesso della Società in caso di stipulazione di assicurazioni complementari)

Art.10 - (deroga alla competenza dell'Autorità giudiziaria per controversie sulle conseguenze del sinistro)

Art.11 - (facoltà di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro)

Art.12 - (tacito rinnovo del contratto in mancanza di disdetta tre mesi prima della scadenza)

Art.14 - (deroga alla competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria).



RISCHIO MISSIONI/A.M.A.T.

5CHEDA OFFERTA-QUOTAZIONE

COMPILATA E SOTTOSCRITTA DALLA COMPAGNIA
E DA INSERIRE NELLA BUSTA CON LA DICITURA "OFFERTA" COME DA
LETTERA DI INVITO.

DANNEGGIAMENTO VEICOLI DEI DIPENDENTI, DIRIGENTI,
PRESIDENTE, COMPONENTI LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE, etc.
FINO ALLA CONCORRENZA DI L. 30.000.000 A 1° RISCHIO
ASSOLUTO.

SVILUPPO E CONTEGGIO DEL PREMIO

Km preventivati auto dei dipendenti, Dirigenti, Presidente,
Componenti la Commissione Amministratrice, etc.:

N. Km 4.000 X _____ (TASSO =L. _____ (PREMIO
FINITO) LORDO)

TIMBRO E FIRMA COMPAGNIA

Eventuale riparto coassicurativo

Massima ritenzione DELEGATARIA%

Eventuali Coassicuratrici:

Compagnia	Quota%
"	"%
"	"%

TIMBRO E FIRMA DELEGATARIA



FAC - SIMILE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

FURTI - PORTAVALORI

A.M.A.T.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. — Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia. — L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione. — Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio. — Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 5 - Diminuzione del rischio. — Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro. — Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione. — In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 8 - Oneri fiscali. — Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Foro competente. — Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge. — Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

Art. 11 - Rischio assicurato. — La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Art. 12 - Esclusioni. — Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contami-

nazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

- b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
- da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Art. 13 - Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati od incustoditi. — Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.

Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell'ottavo giorno.

Art. 14 - Trasloco delle cose assicurate. — In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salve le disposizioni dell'art. 4 delle «Norme che regolano l'assicurazione in generale» se il trasloco comporta aggravamento del rischio.

Art. 15 - Obblighi in caso di sinistro. — In caso di sinistro l'Assicurato od il Contraente deve:

- a) darne avviso alla Società entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;

- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche a debitore, nonché esperire — se la legge lo consente — la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato od il Contraente deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

Art. 16 - Esagerazione dolosa del danno. — L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 17 - Procedura per la valutazione del danno. — L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 18 - Mandato dei Periti. — I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 19 - Determinazione dell'ammontare del danno. — L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, nè dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Art. 20 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro. — In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a Primo Rischio Relativo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 21 - Titoli di credito. — Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento — se consentita — i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 22 - Assicurazione parziale. — Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

Art. 23 - Assicurazione presso diversi assicuratori. — Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi — escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente — superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo. — Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 12, lett. b).

Art. 25 - Recupero delle cose rubate. — Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e

prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Agli effetti dell'art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:

- Art. 6** - Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro.
- Art. 7** - Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta tre mesi prima della scadenza.
- Art. 9** - Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria.
- Art. 15** - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro e relative sanzioni.
- Art. 16** - Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti.
- Artt. 17 e 18** - Procedura per la valutazione del danno e mandato dei Periti.
- Art. 20** - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro.
- Art. 23** - Assicurazioni presso diversi assicuratori; obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun assicuratore; esclusione di responsabilità solidale con gli altri assicuratori.

Nota - La variazione delle Condizioni Generali di Assicurazione ha comportato la soppressione delle pagg. 276-277-278.



PREMESSA E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La Società sulla base delle condizioni tutte della presente polizza, assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dall' Assicurato in conseguenza degli eventi previsti nelle apposite "sezioni" descritte nella presente polizza, e più precisamente:

In Taranto, negli uffici della Contraente ovunque ubicati

SI ASSICURANO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:

Sezione I furto e rapina valori;

Sezione II perdita di valori trasportati dai dipendenti;

Sezione III furto contenuto locali.

MASSIMO RISARCIMENTO

La somma assicurata rappresenta il massimo di risarcimento che la Società potrà essere tenuta a pagare qualunque sia il numero e l'ammontare dei sinistri che colpissero nell'annualità assicurativa la polizza oggetto.

Sezione I L. 100.000.000

Sezione II L. 20.000.000

Sezione III L. 50.000.000



Si conviene che le somme assicurate sono automaticamente e con pari effetto reintegrate nei valori originali. Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido sino al raggiungimento di una somma complessiva pari a quella originariamente assicurata.

SCOPERTO

Resta inteso e convenuto che, per le sezioni tutte, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione dello scoperto del 10% col minimo di L. 300.000, restando tali scoperto e minimo a carico dell'Assicurato stesso, senza che Egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farli assicurare da altri.

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Valori

Denaro, buoni carburanti, valute italiane ed estere in banconote, titoli di viaggio, metalli preziosi e/o rari nonchè preziosi per uso industriale, moneta, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedeli di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o di interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi e del quale l'Assicurato stesso sia responsabile.



SEZIONE I

Furto e rapina "VALORI"

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti - riguardanti i "valori" - a lui derivanti da furto (come definito dall'art. 41 C.G.A.), purchè i valori siano riposti in "fabbricati", e rapina (come definita dall'art. 628 del Codice Penale). Sono parificati ai danni da furto o rapina i danneggiamenti, le distruzioni (fatta eccezione dei danni derivanti da incendio) cagionati ai "valori" assicurati.

CONDIZIONI SPECIALI

1) Limiti di risarcimento

Relativamente alla sola garanzia furto la Società non rimborserà l'importo maggiore a:

L. 5.000.000 per "valori" rinchiusi:

- in cassetti, mobili, armadi anche metallici o registratori di cassa, chiusi a chiave.

L. 70.000.000 per "valori" rinchiusi:

- in casseforti.



2) Furto commesso con chiavi autentiche

A parziale deroga del disposto dell'art. 11) C.G.A. l'assicurazione comprende anche il caso nel quale risulti comprovato che un estraneo all'Assicurato si sia impadronito delle chiavi autentiche, estorcendole al loro legittimo detentore od impossessandosene mediante furto comunque avvenuto, purchè l'estorsione ed il furto di dette chiavi avvengano fuori dei locali contemplati dalla Polizza ed il furto ed a casseforti od armadi corazzati chiusi, in ore non di lavoro.

3) Furto commesso da Dipendenti

A parziale deroga dell'art. 2 lett. b) delle C.G.A. la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'art. 11, anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, nè di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;

b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi;

4) Rapina iniziata fuori dai locali

L'assicurazione è estesa alla rapina avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.



SEZIONE II

Perdita dei "valori" trasportati da "dipendenti"

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti, riguardanti i "valori" durante il loro trasporto da parte di Dipendenti conseguenti a:

- furto in seguito ad infortunio od improvviso malore delle persone addette al trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui le persone addette al trasporto hanno indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- furto strappando di mano o di dosso alle persone i valori medesimi;
- rapina come definita dall'art. 628 del Codice Penale.

La garanzia inizia dal momento in cui i "valori" sono al di fuori dei locali goduti dall'Assicurato e cessa al momento della consegna agli aventi diritto.

CONDIZIONI SPECIALI

1) Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i "dipendenti" aventi meno di 18 anni o più di 65 anni, ed in genere ogni persona che, per le sue menomate condizioni fisiche, sia inadatta al servizio di portavalori.

2) Parificazione a dipendenti

Ai soli effetti della presente assicurazione sono parificati ai "dipendenti" gli Amministratori dell'Assicurato, i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine Pubblico, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate.

Le Guardie Giurate possono anche essere regolarmente inquadrare tra il personale dipendente.

3) Limiti temporali

L'Assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.



SEZIONE III

FURTO CONTENUTO LOCALI

In Taranto, nei locali tutti della Contraente, ovunque ubicati e adibiti ad Uffici tecnici, amministrativi, di magazzino e deposito e quant'altro di inerente l'attività della Contraente

ASSICURASI

a primo rischio assoluto

pezzi di ricambio, pneumatici, olii lubrificanti, mobilio ed arredamento, macchine per scrivere, per duplicare, per fotocopiare, telescriventi ed altre di ufficio, compresi strumenti professionali, macchine ed apparecchiature elettroniche e relativi accessori, oggetti di cancelleria, registri, stampati, biglietti ed abbonamenti di viaggio, armadi di sicurezza o corazzati o blocchi di cassette di sicurezza (esclusi i relativi contenuti), impianti di prevenzione e di allarme e quant'altro di inerente l'attività, esclusi: preziosi, carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni, fino alla concorrenza di L. 50.000.000.

L'assicurazione comprende altresì fino alla concorrenza di Lire 3.000.000 i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, comprese camere di sicurezza o corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte; tale garanzia è prestata senza applicare gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.



CONDIZIONI PARTICOLARI
(VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI)

1) Fabbricati e protezioni

Caratteristiche costruttive dei fabbricati: l'assicurazione è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che le cose assicurate alle sezioni I, II e III siano poste in locali facenti parte di fabbricati aventi strutture portanti e coperture in calcestruzzo, cemento armato e non, vetro cemento, vivo e cotto, metallo.

Gli accessi e le aperture dei locali potranno essere comunque protetti.

2) Assicurazione di cose di proprietà di Terzi

La presente polizza è stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta; in caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti, nè azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni, diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Assicurato.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

3) Delimitazione territoriale

L'Assicurazione prestata con le varie sezioni della presente polizza è valida nei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.



4) Stabilimenti

Per "stabilimenti" si intendono gli uffici, gli stabilimenti, i depositi e qualsiasi altra ubicazione anche temporanea attraverso le quali l'Assicurato esercita la propria attività.

L'Assicurato si impegna a consegnare alla Compagnia al termine di ogni annualità assicurativa l'elenco degli stabilimenti in essere.

Eventuali nuovi "stabilimenti" aperti nel corso dell'annualità assicurativa sono compresi in garanzia senza che l'Assicurato debba darne comunicazione né pagare alcun premio aggiuntivo.

5) Competenza territoriale

Resta convenuto che in caso di controversia deve considerarsi Foro competente quello di Taranto.

6) Denuncia sinistri

Si conviene che il termine utile per la denuncia dei sinistri viene elevato da 3 a 10 giorni e la denuncia stessa potrà pervenire anche per mezzo del Broker al quale la Contrente ha affidato la gestione del presente contratto.

7) Clausola broker

Tutte le comunicazioni alle quali l'A.M.A.T. è tenuto devono essere fatte alla Compagnia anche per il tramite del Broker assegnatario del contratto (Iacobino Insurance Brokers S.r.l. Sede di Taranto - Via Cavour, 28).

8) Pagamento premio

Si conviene che il termine per il pagamento del premio annuo viene elevato da 15 a 40 giorni.



FURTI-PORTAVALORI/A.M.A.T.

SCHEMA OFFERTA-QUOTAZIONE

COMPILATA E SOTTOSCRITTA DALLA COMPAGNIA
E DA INSERIRE NELLA BUSTA CON LA DITURA "OFFERTA" COME DA
LETTERA DI INVITO.

QUOTAZIONE
A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

	<u>VALORE</u>	<u>TASSO</u>	<u>PREMIO LORDO</u>
		<u>FINITO</u>	
A) <u>SEZIONE I</u>			
Furto e rapina valori	L. 100.000.000 X	_____‰	= L. _____

B) SEZIONE II

Perdita di valore tra-
sportato dai dipendenti
risarcimento massimo L. 20.000.000 X _____‰ = L. _____

C) SEZIONE III

Furto contenuto locali L. 50.000.000 X _____‰ = L. _____

TOTALE PREMI LORDI (A + B + C) = L. _____

TIMBRO E FIRMA COMPAGNIA

Eventuale riparto coassicurativo

Massima ritenzione DELEGATARIA%

Eventuali Coassicuratrici:

Compagnia	Quota
"	"
"	"

TIMBRO E FIRMA DELEGATARIA